

XLVIª TORNATA

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 1921

Presidenza del Presidente TOMMASO TITTONI

INDICE

Congedo	pag. 1281
Disegni di legge (Discussione di):	
« Proroga dei poteri delle Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite rispettivamente con la legge 18 luglio 1920, n. 999, o con quella 18 luglio 1920, n. 1005 »	1287
Oratori:	
PRESIDENTE	1290
BERIO, <i>relatore</i>	1290
D'ANDREA	1296
DE CUPIS	1313, 1314
MANGO, <i>dell'Ufficio centrale</i>	1294
MELODIA	1287
MORTARA	1289, 1310
RODINÒ, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i>	1305, 1313, 1314
SCIALOJA	1300, 1314
SPIRITO	1313
(Presentazione di)	1315
Interpellanze (Svolgimento di)	1283
« Del senatore Giardino intorno all'arma dei carabinieri Reali »	1283
Oratori:	
GIARDINO	1283
TESO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1286
Interrogazioni (Annuncio di)	1315
(Rinvio di)	1287
Relazioni (Presentazione di)	1283, 1304
Ringraziamenti	1282
Oratore:	
ZIPPEL	1282
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	1281

La seduta è aperta alle ore 15,8.

Sono presenti i ministri della giustizia e affari di culto, del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, del lavoro e previdenza sociale, per la ricostruzione delle terre liberate, e i sottosegretari di Stato per le antichità e belle arti e per l'interno; intervengono più tardi il Presidente del Consiglio ed i ministri degli affari esteri e dell'agricoltura.

BISCARETTI, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Barbieri ha chiesto un congedo di quindici giorni. Se non si fanno obiezioni il congedo s'intende accordato.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo i risultati delle votazioni compiutesi nella seduta di ieri:

Votazione per la nomina di un membro della Commissione parlamentare di inchiesta sulle terre liberate:

Senatori votanti	216
Maggioranza	109

Ebbero voti:

Il senatore Del Giudice	121
» Mayer	55
Voti nulli o dispersi	11
Schede bianche	29

Proclamo eletto il senatore Del Giudice.

LEISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1921

Votazione per la nomina di un consigliere d'amministrazione del fondo speciale per uso di beneficenza e di religione nella città di Roma:

Senatori votanti	215
Maggioranza	108

Ebbe voti:

Il senatore Santucci	132
Voti nulli o dispersi	19
Schede bianche	64

Proclamo eletto il senatore Santucci.

Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per riparazioni di strade nella provincia di Trapani (N. 177):

Senatori votanti	217
Favorevoli	194
Contrari	23

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1918, n. 2483, che sospende i procedimenti esecutivi sugli immobili urbani nelle provincie di Venezia, Vicenza, Udine, Belluno e Treviso (N. 62):

Senatori votanti	217
Favorevoli	200
Contrari	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 luglio 1917, n. 1189, che rende unica per tutto il Regno la data dell'inizio dell'anno giudiziario (N. 46):

Senatori votanti	217
Favorevoli	203
Contrari	14

Il Senato approva.

Cessione gratuita al comune di Trento dello storico Colle denominato « Doss di Trento » (N. 205):

Senatori votanti	217
Favorevoli	204
Contrari	13

Il Senato approva.

Concessione di pensione straordinaria alle famiglie di Cesare Battisti, di Nazario Sauro, di Fabio Filzi e di Damiano Chiesa (N. 206):

Senatori votanti	217
Favorevoli	205
Contrari	12

Il Senato approva.

Ringraziamenti.

ZIPPEL. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZIPPEL. Onorevoli colleghi. Il voto unanimemente favorevole col quale avete accolto il disegno di legge riguardante la cessione gratuita alla città di Trento dello storico colle che da essa prese il nome, è per me, come lo sarà per i miei concittadini, una nuova prova dell'affetto fraterno, onde questo illustre Consesso volle già altre volte darci testimonianza, dacché noi tornammo colla fulgente vittoria nazionale nel grembo della Patria comune.

Al Dosso di Trento, che la patria generosamente materna ci dona, era ai miei concittadini rigorosamente vietato l'accesso ed era fosco e minaccioso, con le bocche dei cannoni austriaci, meditando vendetta, rivolte verso la città infedele.

Ma quel colle, onorevoli colleghi, è il colle sacro della nostra più antica storia municipale già sede di insigni monumenti civili e religiosi della nostra civiltà romana.

Ora, dell'antica « Verruca », che Cassiodoro descrisse chiamandola « castello singolarissimo al mondo », non restano che scarsi frammenti architettonici e poche lapidi gelosamente custoditi in buona parte sulle pareti della chiesa di S. Apollinare nel sottostante sobborgo di Pie' di Castello. Quel colle ed i suoi ruderi illustri ridaranno a noi, che viviamo ai suoi piedi, quel senso di letizia che viene dal raggiungimento di una meta da lungo agognata.

E per questo, con l'animo altamente riconoscente, rendo grazie al Governo e a voi, onorevoli colleghi, che col dono di quella montagna a noi sacra, voleste esaudire il voto ardente del popolo di Trento.

Sono sicuro anche di interpretare il sentimento di gratitudine del popolo di Trento ringraziando di gran cuore il Senato per il disegno

di legge che è stato votato, e col quale si concede una pensione straordinaria alle famiglie dei gloriosi trentini immolatisi per la patria. (Approvazioni).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Bonazzi e Cusani-Visconti a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BONAZZI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto in data 9 maggio 1920, n. 652, che indica il tempo utile per la cessazione del computo per l'ammontare d'indennità di congedamento ».

CUSANI-VISCONTI. Ho l'onore di presentare la relazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1921, n. 1296, che regola l'avanzamento degli ufficiali di complemento trasferiti nei quadri del servizio attivo permanente ».

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Bonazzi e Cusani-Visconti della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Svolgimento dell'interpellanza del senatore Giardino al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interpellanza del senatore Giardino al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno: « Per sapere, in confronto di notizie pubblicate e non abbastanza perentoriamente smentite, se sia nei propositi del Governo di mantenere inalterate quelle caratteristiche di dipendenza, e perciò di funzionamento, in grazia delle quali l'Arma dei Reali carabinieri, al riparo dalle variabilità degli influssi politici, impersona, ad un tempo, la stabile tutela delle leggi dello Stato e la sicura salvaguardia delle pubbliche libertà ».

Ha facoltà di parlare l'onor. Giardino per svolgere questa interpellanza.

GIARDINO. Materia della mia interpellanza è la notizia, apparsa a suo tempo sulla pubblica stampa, che il Ministero dell'interno intendesse avocare a sé la facoltà di trasferire da uno ad altro comando gli ufficiali ed i comandanti di stazione dei Reali carabinieri; fa-

coltà che, per regolamento, ed io credo anche per legge, è esclusivo attributo del ministro della guerra.

Dopo la notizia vennero, in varie sedi, comunicazioni di varia natura e di varia portata; ma io di queste, che naturalmente riguardano una fase oltrepassata della questione, non mi occuperò.

Per me resta significativo e degno di attenta considerazione il fatto che questa innovazione (la quale, si noti bene, dal punto di vista formale e del significato letterale delle parole, conserverebbe un'apparenza di rispetto all'organismo ed alla dipendenza disciplinare dell'arma dei Reali carabinieri, mentre, sostanzialmente, ne altererebbe dalla radice e la disciplina e il funzionamento), che questa innovazione, dico, abbia potuto essere, o dal Governo, o da qualche suo funzionario, concepita come un semplice ritocco di regolamento, come se fosse senza danno per l'istituzione e senza vincolo con le leggi dello Stato.

Una volta entrati su questa strada, è chiaro che bisogna prevedere il caso che la medesima innovazione possa essere ripresa, nella stessa concezione, in tempi più o meno prossimi, dai medesimi o da altri uomini, ed attuata di sorpresa.

Bisogna dunque che la lesione istituzionale, la nessuna necessità dell'innovazione nei riguardi del servizio d'istituto, e la violazione di legge, siano poste in evidenza.

Il trasferimento non è per sua natura, come tutti sanno, un provvedimento disciplinare; nessun regolamento lo registra nell'elenco dei provvedimenti disciplinari propriamente detti.

Esso è un provvedimento amministrativo, il quale risponde alla necessità, nell'interesse del servizio, di mettere ogni funzionario al suo posto, per grado e per attitudini personali.

Tuttavia il provvedimento può essere necessario, per ragioni e per fini disciplinari, in casi gravi d'incompatibilità, o gerarchica, o di ambiente.

Allora questo provvedimento amministrativo, pur conservando la sua natura amministrativa, diventa il più temibile ed il più arbitrario dei provvedimenti disciplinari. Il più temibile, perchè, insieme col funzionario, ne colpisce - e specialmente di questi tempi - la famiglia, gli interessi finanziari, l'istruzione e l'educazione della

figliolanza, ecc.; il più arbitrario - ed anche per questa seconda ragione il più temibile - perchè non è circondato da alcuna di quelle garanzie, preventive, ossia di giudizio, o riparatrici, ossia di controllo e di appello, che circondano invece ampiamente, nelle disposizioni regolamentari, i provvedimenti disciplinari veri e propri.

Ne consegue che, pur riconoscendo casi ineluttabili di trasferimenti per incompatibilità, si ha l'obbligo, innanzi tutto, di tutelare il funzionario contro gli abusi di questa misura; e specialmente, ben inteso, quel funzionario (sia esso magistrato, o autorità politica, o agente dell'ordine pubblico), il quale ha per missione di far rispettare e di applicare la legge, ed è perciò esposto alle rappresaglie, dirette od indirette, di coloro, partiti o persone, che della legge mal sopportano il freno.

Se questa tutela manca od è insufficiente, è chiaro che il funzionamento del servizio ne va di mezzo.

Credo che molte riprove di ciò si potrebbero trovare nelle conseguenze del sistema, troppo spesso usato, di scontare a vista teste di prefetti e di questori; ma, se il sistema è portato nell'arma dei carabinieri, esso diventa addirittura funesto.

Infatti, quando, in un organismo militare, la facoltà di usare del trasferimento passa in mani diverse da quelle della gerarchia legittima, e dalle mani di questa gerarchia legittima vengono tolti il mezzo o la facoltà di tutelare il proprio dipendente contro possibili abusi, allora è chiaro che, oltre al funzionamento, ne va di mezzo la disciplina, e cioè la spina dorsale dell'istituzione.

È umano, ed anche logico, che il funzionario, in simili condizioni, piuttosto che alla legge ed al comando aperto e legittimo del suo superiore gerarchico, il quale non può usare contro di lui se non i mezzi disciplinari consentiti dal regolamento e controllati dalla superiore tutela gerarchica, obbedisca a quell'altra autorità extra-gerarchica, che ha in sua mano il più terribile ed arbitrario mezzo di colpire lui e la sua famiglia, di fronte alla quale è privo della tutela del suo superiore gerarchico, e sulla quale egli sa, o teme, che possano avere influenza decisiva, o persone, o partiti, sui quali egli dovrebbe invece, con serena

imparzialità e con sicuro animo, far prevalere sempre la legge.

La linea dell'obbedienza è subdolamente deviata, la disciplina scardinata, cambiata sostanzialmente la dipendenza, e viziato il funzionamento, sebbene, formalmente, non si sia toccato, nè l'organismo, nè la dipendenza disciplinare, propriamente detta, dell'arma.

Ed io non vi farò perdere tempo, onorevoli colleghi, per dimostrare che questo equivarrebbe ad asservire, ai variabili influssi della politica, l'arma dei Reali carabinieri, la quale, perchè al coperto da questi influssi, da più di cento anni conserva illibata la sua gloriosa tradizione di sicuro lealismo, di fede alle leggi, e di salvaguardia delle pubbliche libertà.

Affermato questo da uno dei punti di vista, è però giusto e doveroso vedere anche, dall'altro punto di vista, se, allo stato attuale delle cose, sia sufficientemente garantito il diritto di ricorrere a trasferimenti, quando vi siano manchevolezze nel servizio d'istituto od incompatibilità ad esso dannose, per parte dell'autorità che del servizio ha la suprema responsabilità, e cioè del Ministero dell'interno.

È intuitivo che, se il Ministero dell'interno rileva manchevolezze nel servizio d'istituto, o incompatibilità che possano comprometterlo, e le fa conoscere al comando dell'arma o al Ministero della guerra, questi due enti, trattandosi di una questione profondamente disciplinare, siano i più interessati e solleciti a provvedere, perchè sono essi responsabili diretti della disciplina in virtù della quale governano i dipendenti corpi armati.

Ma, anche dal punto di vista regolamentare, credo che nulla manchi, o ben poco, perchè al Ministero dell'interno sia assicurato integro questo diritto.

I regolamenti dell'arma contemplan e contemperano assai bene quella tutela, che ho detto essere necessaria per i funzionari, ed ogni possibile interesse del servizio d'istituto. Io non tedierò certo il Senato leggendo i regolamenti; ne riassumerò soltanto brevemente i punti essenziali.

Nell'interesse del servizio, il regolamento prevede esso stesso incompatibilità di sede col luogo di nascita o di dimora di prossimi parenti; provvede a conciliare la bontà con la continuità del servizio, prescrivendo che siano

evitate tanto le troppo lunghe permanenze, quanto i troppo frequenti trasferimenti; vuole che alle stazioni sia destinato il personale più idoneo a ciascuna per attitudini fisiche ed intellettuali; suggerisce che in ciascuna stazione sia convenientemente commisto il personale più o meno anziano, più o meno abile.

Nei riguardi del personale, indica che a ciascuno sia possibilmente data sede di personale gradimento; che le traslocazioni, per sopravvenuta incompatibilità familiare, siano ridotte alla minor distanza possibile; e, soprattutto, che si ripartiscano equamente le buone e le cattive sedi.

Nei riguardi della tutela del servizio e del personale ad un tempo, che è la cosa più importante, prescrive che i trasferimenti non debbano essere proposti, nè disposti, se non per ragioni di servizio, oppure per ragioni di disciplina, o per ragioni di salute: ma ammette che si possano fare anche per ragioni di opportunità e per evitare inconvenienti.

Questa maniera di concepire umanamente il trasferimento è sottintesa per tutti gli altri corpi dell'esercito; ma è invece espressa, per i Reali carabinieri, nel regolamento, che fa anzi un capitolo apposito, perchè il trasferimento, per i carabinieri, per la loro disciplina, per il loro servizio, ha quell'importanza speciale, che io ho detto, e che, secondo le notizie corse, non pare sia stata abbastanza considerata, o dal Governo, o dal funzionario ideatore della innovazione.

Ma voi vedete che, insieme con la giusta tutela dell'individuo, il regolamento ammette un assai largo campo di incompatibilità, che riguardano perfino la semplice opportunità ed anche la ipotesi di evitare inconvenienti: dunque, in questo campo, nulla manca al più esigente ministro dell'interno per assicurare il servizio d'istituto.

Quanto alla competenza, il regolamento organico prescrive che le proposte di trasferimento degli ufficiali siano fatte dal Comando generale dell'arma, però col nulla osta del Ministero degli interni; e che la facoltà di disporre i trasferimenti spetti al ministro della guerra, il quale però, sia per la destinazione, sia per il trasferimento degli ufficiali, deve sempre agire d'accordo col Ministero dell'interno.

Per la truppa, e quindi per i comandanti di stazione, trattandosi di 4600 stazioni in tutto il Regno, la competenza è del comando generale dell'arma.

Io non so neppure concepire come, in relazione alla responsabilità del servizio d'istituto, si possa interpretare il regolamento nel senso che al ministro dell'interno sia preclusa la iniziativa di proporre, nei casi singoli, il trasferimento di ufficiali e di comandanti di stazione; se questo fosse, nulla osterebbe che nel regolamento si aggiungesse espressamente che il Ministero dell'interno ha diritto all'iniziativa delle proposte.

Ma l'essenziale è, onorevoli colleghi, che resti intatta la linea; e cioè che abbia il ministro dell'interno tutte le facoltà di iniziativa per richiedere il trasferimento per manchevolezze o per incompatibilità di servizio; ma restino integri nella autorità gerarchica dell'arma, e nel ministro della guerra, che costituzionalmente è il capo responsabile dell'esercito, il diritto ed il dovere di controllare il movente della proposta, accertare i fatti, e poi, secondo giustizia, o disporre il trasferimento con la propria autorità disciplinare ed in nome proprio, o tutelare i propri funzionari contro i soprusi, che possono derivare, e che effettivamente derivano nella massima parte dei casi, dall'aver il funzionario adempiuto o dal volere esso adempiere al proprio dovere, secondo la legge, e senza riguardo ad interessi od a pressioni.

Il mantenere questa linea, finalmente, è un obbligo preciso, secondo una legge dello Stato.

È bensì vero che tutte le disposizioni, che ho ricordato, sono registrate in regolamenti, che non sono leggi, e che sono soltanto approvati per decreti reali; ed è pur vero che l'essenziale di queste disposizioni, e cioè quella che prescrive che il ministro della guerra, nei trasferimenti, debba sempre prendere accordi col ministro dell'interno, è registrato in un altro semplice decreto del 1919, n. 1802, salvo errore; ma non è vero, per questo, che il potere esecutivo possa variare questi regolamenti, senza sentire il Parlamento! Perchè questi regolamenti cercano e trovano il loro fondamento legale in una legge dello Stato, che è la legge di ordinamento del Regio esercito. Lo cercano, in quanto essi, come anche il Regio

decreto n. 1802, riportano testualmente l'appartenenza dell'arma dei Reali carabinieri all'esercito, di cui è detto che essa costituisce la prima arma, ed in quanto il decreto n. 1802, cita anche nelle sue premesse la legge dell'ordinamento del Regio esercito. Lo trovano, perchè le loro disposizioni sono conformi a quella stessa legge, rispettando esse pienamente, sostanzialmente e formalmente, ciò che da quella legge deriva, e cioè la dipendenza esclusiva disciplinare e del governo dei quadri (e questo è testualmente ripetuto nel decreto n. 1802), dell'arma dei Reali carabinieri dal ministro della guerra.

Io credo adunque che ogni variazione, che su questo punto s'intenda d'introdurre a questi decreti, la quale non sia più conforme alla legge di ordinamento, o ne esorbiti, o, peggio ancora, come questa innovazione della quale si tratta, vada contro la legge di ordinamento, non può essere presa senza l'assenso del Parlamento; altrimenti si commette una vera violazione alla legge.

E concludo. La questione, secondo me, e per quello che ho detto, va assai al di là di un ritocco al regolamento. Essa va anche al di là di una lesione grave e superflua alla istituzione, e di una violazione di legge.

Secondo me, e l'ho già detto altra volta, mai come ora è stato necessario che i Reali carabinieri, ed in genere tutte le forze di polizia e di pubblica sicurezza, siano soldati della legge, e di nessun altro e di niente altro che della legge.

Qui il mio pensiero e la mia parola prescindono assolutamente dalle persone che sono al Governo o da altre persone specificate.

Il punto è scabroso: ma a me pare sicuro che, quando sopra marosi sociali così agitati soffiano raffiche di demagogia, sia obbligo di badare, non soltanto ai nocchieri dell'ora, ma anche, e più, alla saldezza dell'attrezzamento, affinché i difetti di attrezzamento, — siano quali si vogliano i futuri nocchieri — non rendano troppo facile rompere la stabilità della nave. *Intelligentibus pauca*; e non aggiungo parola.

Per tutte queste ragioni la mia interpellanza non chiede al Governo una smentita, o qualsiasi dichiarazione sulla fase già oltrepassata della questione; io non me ne occupo, nulla chiedo, e nessuna risposta sarebbe per me con-

clusiva su questo terreno; essa chiede invece, per il futuro prossimo, una assicurazione sugli intendimenti del Governo attuale; ma, soprattutto, la mia interpellanza, per il futuro più o meno prossimo, ambisce all'onore di investire di questa grave questione dello Stato il Senato del Regno, perchè, una volta messa sotto la tutela di questa Alta Assemblea, tutrice e moderatrice del giusto equilibrio tra gli organi dello Stato, la questione non potrà più essere, da nessun Governo venturo, leggermente manomessa.

TESO, *sottosegretario di Stato per l'interno*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Posso assicurare all'onorevole senatore Giardino e al Senato, come già ho avuto l'onore di dichiarare nell'altro ramo del Parlamento, che le notizie e le congetture che sono state pubblicate su presunti intendimenti del Governo di modificare il presente ordinamento dell'arma dei Reali carabinieri, non hanno alcun fondamento. Il Ministero dell'interno non ha mai pensato a porre alla sua esclusiva dipendenza un'arma che per gloriose tradizioni ormai secolari, per spirito di sacrificio, per devozione alle istituzioni merita tutta la riconoscenza della Nazione.

Il senatore Giardino ha mostrato di essere persuaso che a questo riguardo gli intendimenti del Governo non sono diversi dai suoi, egli ha fermata invece la sua attenzione sui provvedimenti disciplinari e sui trasferimenti, esprimendo l'avviso che anche questa materia debba essere lasciata alla competenza dell'autorità militare.

Anche su questo punto posso rassicurare pienamente il senatore Giardino e il Senato. Il Ministero dell'interno possiede larghi e sicuri elementi di giudizio riguardo all'azione esercitata dai Reali carabinieri nelle competizioni dei partiti locali, ma di questi elementi non ha fatto e non intende di fare altro uso che quello di comunicarli alle autorità militari, da cui l'arma direttamente dipende, per il giudizio di loro competenza. (*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giardino per dichiarare se sia o no soddisfatto delle dichiarazioni del sottosegretario per l'interno.

GIARDINO. Non ho nulla da aggiungere alle dichiarazioni già fatte.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, l'interpellanza del senatore Giardino è esaurita.

Rinvio di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interrogazione del senatore Lamberti ed altri al ministro della pubblica istruzione; ma il ministro della pubblica istruzione chiede che questa interrogazione sia rinviata alla prossima riunione del Senato. Se gli interroganti non hanno nulla da obiettare, rimane così stabilito.

LAMBERTI. Mi auguro, come dissi altra volta, che questo rinvio sia di buon auspicio, perchè lo scopo della nostra interrogazione raggiunga il suo effetto.

PRESIDENTE. Verrebbe ora la interrogazione del senatore Nava; ma il senatore Nava telegrafa di essere trattenuto fuori di Roma, chiedendo il rinvio della sua interrogazione, perciò anche questa è rinviata.

Viene per ultima l'interrogazione del senatore di Sant'Onofrio, ma non essendo presente il senatore interrogante, la sua interrogazione decade.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Proroga dei poteri delle Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite rispettivamente con la legge 18 luglio 1920, n. 909 e con quella 18 luglio 1920, n. 1005 » (N. 208).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Proroga dei poteri delle Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite rispettivamente con la legge 18 luglio 1920, n. 999 e con quella 18 luglio 1920, n. 1005 ».

Ha facoltà di parlare il senatore Melodia.

MELODIA. Nella mia lunga vita parlamentare non ho mai cominciato a parlare con trepidazione maggiore di quella con la quale parlo oggi. Dovendo anche per mandato dei colleghi della Commissione d'inchiesta sulle spese di guerra cercare di purgare la Commissione stessa di alcune taccie che le sono state ieri dette da un colosso del giurè, con un discorso

magistrale, dal senatore Mortara, al quale inoltre mi uniscono vincoli di stima profonda, di ammirazione sincera e di viva ed antica amicizia, il mio turbamento è legittimo. Prego perciò il Senato - e prometto di essere brevissimo - di volermi serbare quella benevolenza della quale ho avuto nei molti anni dacchè faccio parte di quest'Assemblea.

Non mi farò a difendere la legge: altri di me più competente lo farà. Certamente a me pare ed ai miei colleghi anche, che qualora il Senato credesse nella sua alta saggezza di dover rigettare questa legge, la responsabilità che esso assumerebbe sarebbe grandissima e l'effetto che produrrebbe questo voto nella pubblica opinione sarebbe enorme. Ma, ripeto, non voglio e non intendo affatto discutere la legge, tengo solo a dimostrare che i due appunti che il senatore Mortara fece ieri alla Commissione sono, a nostro modo di vedere, infondati.

Il senatore Mortara disse che la Commissione era uscita dalle sue attribuzioni, poichè nella legge stessa, che era il suo fondamento, doveva tener conto che il compito affidatole doveva effettuarsi nel limite di un anno, ed essa perciò doveva limitare la sua azione in tal modo da restringerla nel periodo voluto dalla legge. A noi invece è parso di no: a noi è parso che la questione del tempo fosse una questione subordinata. La questione sostanziale, la questione importante era quella contenuta nella legge che dava alla Commissione gli obblighi d'inquirere e d'indagare e quasi certamente si doveva prevedere che nel breve periodo d'un anno non potevano essere utilmente assolti.

Tutte o quasi tutte le critiche fatte in questo senso dall'illustre senatore Mortara avrebbero forse trovato posto più proprio allorché la legge fu discussa e votata nel luglio 1920; poichè quasi tutti gli inconvenienti da lui rilevati si trovavano in quella legge. E se la Commissione avesse dovuto restringere l'opera sua al periodo limitato di un anno, io domando che cosa avrebbe dovuto fare? Una selezione, forse, degli atti dei quali doveva prendere visione indagare ed inquirere e di quelli dei quali non doveva curarsene? Doveva dire: per questi atti sì, per questi no, perchè se volessimo prendere in considerazione questi, il loro esame ci porterebbe fuori del periodo pre-

scritto dalla legge? Io non credo che la Commissione avrebbe potuto agire in questo modo.

Quando la fiducia del Senato eleggeva la Commissione dopo la votazione di questa legge, tutti noi abbiamo compreso l'importanza del compito che ci era affidato: ma se la disciplina è necessaria militarmente, io credo che è necessaria in tutti gli uffici, anche in quelli parlamentari, e noi soldati messi là a tutela della legge che in quel momento pareva, come pare adesso, necessaria per il paese, abbiamo creduto di dover agire non tenendo conto di altro che di quello che la nostra coscienza ci dettava. (*Approvazioni*).

Il secondo appunto fatto dal senatore Mortara è che la Commissione, esorbitando dai limiti a lei affidati, aveva anche usato una specie di diritto di intromissione, di consiglio quasi, come se avesse voluto rifare i contratti che ancora erano in corso, prendendo in questo modo una posizione che la legge non le consentiva. Io non sono affatto giurista per vedere se nella lettera o nello spirito della legge vi era o meno questo nostro diritto; certo è che se questa è stata una colpa, io ed i miei colleghi siamo felici di averla commessa. Quale il risultato di questa nostra intromissione? È detto in poche parole nella relazione della Camera dove sono enunciati tutti i vantaggi che ha ottenuto lo Stato per effetto di questa intromissione della Commissione in senso consultivo. Anzi a questo proposito debbo dire che in quella parte della relazione che riguarda la Sottocommissione, alla quale ho l'onore di appartenere, è detto che questa Sottocommissione ha procurato il vantaggio di aver fatto guadagnare allo Stato ventun milioni. Non è esatto: anche la prima transazione che riduceva di lire undici e mezzo la tonnellata di carbone Cif sui porti del Tirreno, fu per effetto della intromissione della Commissione. Risulta perciò chiaro che se si dovessero cumulare i vantaggi ottenuti dallo Stato per l'opera di quella Sottocommissione essi raggiungerebbero oltre 55 milioni. Ora, o signori, se abbiamo fatto male, di questo male siamo felici, perché per opera nostra lo Stato, e più che lo Stato i contribuenti italiani, hanno avuto qualche centinaio di milioni di guadagno.

Qui cesserebbe assolutamente il mio compito perché, come ho detto, io non voglio entrare

e non mi sento la forza di entrare nella trattazione di questioni giuridiche specialmente con contradditori di tanta importanza, ma ho bisogno di citare una reminiscenza che ha quasi un carattere personale o meglio regionale.

Ieri ho inteso l'illustre senatore Mortara giustamente indignarsi davanti a questa specie di innovazioni che si vanno facendo nel regno d'Italia con la creazione di giurisdizioni speciali, ed ho inteso il coro, quasi come in una tragedia greca, che molti senatori facevano alle parole del senatore Mortara, coro la cui importanza era davvero enorme se si tien conto che ognuna delle parti che lo costituivano avrebbe potuto essere il protagonista. Ma effettivamente è forse questa la giurisdizione che più tocca il senso, non dico giuridico, ma quel senso innato in ogni uomo e che io credo sia la vera origine del diritto positivo che ha costituito poi il senso giuridico? Noi abbiamo avuto una legge nella quale era detto proprio così: È istituito in ciascun Mandamento giudiziario delle provincie contemplate dal presente decreto, ove sia mancato il raccolto di cui all'articolo 1°, una Commissione arbitrale, composta dal Pretore che la presiede e di due membri scelti dallo stesso Pretore, uno tra i proprietari e l'altro fra gli affittuari del Mandamento. Ed il procedimento di questa Commissione, come stabilisce l'articolo 14 è il seguente: Si applicano le disposizioni della legge del 1893 sui collegi dei probiviri, la quale legge prescrive che « le decisioni date ai termini dell'art. 9 non sono soggette ad appello che per motivi di incompetenza o per eccesso di potere ».

Orbene queste sono quasi le stesse parole contenute nella legge che ha istituito la Commissione arbitrale di cui oggi ci occupiamo. Ed è perciò che io mi permetto di fare un paragone.

Una Commissione scelta dal pretore tra gli affittuari e i proprietari, Commissione la quale ha toccato interessi vitalissimi, che ha costretto a pagare diecine e diecine di migliaia di lire ad individui di mia conoscenza, i quali non avevano altro torto che quello di non appartenere a quelle classi che dalle attuali leggi (per usare la parola del senatore Mortara) demagogiche sono protette, ha fatto tutto quello che ha voluto, e contro di essa non

si è elevata una parola di sdegno e di protesta; quale è invece la Commissione della quale oggi ci occupiamo? È una Commissione scelta fra tutto quello che di più elevato ha l'Italia in senso di giustizia. I suoi membri sono nominati dal presidente della Corte di Cassazione (e basta dir questo per comprendere la serietà della nomina per la grave importanza che ha l'uomo e il posto che occupa) dal Presidente del Consiglio di Stato e dal Presidente della Corte dei conti, i quali scelgono tre individui che debbono appartenere alla Corte di Cassazione, al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti.

Fanno parte di questa Commissione arbitrale un individuo che deve rappresentare l'Amministrazione interessata e un altro che rappresenta la parte. Quanto sarebbero stati felici i proprietari pugliesi se fosse stato loro concesso di avere in seno alle Commissioni arbitrali da me ricordate un individuo che avesse potuto parlare e difendere i loro diritti!

Orbene, senza entrare nella trattazione di una questione giuridica, io mi permetto di domandare: è possibile un paragone fra queste due Commissioni? E badate che io ho citato questo caso per un fatto che conosco perchè perpetratosi nella mia regione; ma potrei citare tante e tante altre Commissioni: ad esempio quelle per gli affitti delle case, per le proroghe, pel magistrato alle acque, pei probiviri, per l'equo trattamento ed altre ancora che non mi vengono alla memoria. Ebbene, di fronte a tutti questi precedenti, lo scrupolo viene soltanto quando si tratta di fare entrare nelle casse dello Stato somme rilevanti irregolarmente percepite? (*benissimo*) e solo si parla della necessità dei tribunali, tribunali che con le leggi che istituirono queste varie giurisdizioni speciali e più di tutto con la legge dello scorso luglio voi avete già esautorato, quando avete quasi conferito a queste Commissioni il diritto di rivedere anche sentenze di tribunali passate in giudicato? (*Approvazioni vivissime*).

Ho promesso di essere breve e pongo termine al mio dire; ma non posso non dichiarare, a nome dei colleghi tutti della Commissione che se per effetto del voto del Senato, diretto o indiretto noi dovremo lasciare il nostro posto, noi lo faremo con quel sollievo che viene a tutti quando ci si leva dagli omeri un pondo troppo

grave, ma lo faremo a testa alta e con la coscienza di aver fatto in favore dello Stato solo e sempre il nostro dovere. (*Approvazioni vivissime, applausi*).

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Ho domandato la parola a cagione di un fatto personale. altrimenti non avrei voluto parlare più oltre in questa discussione. Il mio carissimo amico, onorevole Melodia, ha determinato questo fatto personale col paragone che nella fine del suo discorso ha voluto fare, o con l'antitesi che ha voluto rilevare, tra la tolleranza con cui si è taciuto di fronte alla creazione di tante giurisdizioni speciali che ha enumerate e di tante altre che ha ommesso di enumerare, e gli scrupoli improvvisi che ci assalgono di fronte a questa nuova giurisdizione che oggi si annuncia destinata alla salvezza dell'erario dello Stato.

Ora, onorevoli senatori, io ho parlato troppo a lungo, e spero di aver parlato con bastante chiarezza, per non potere ammettere che nella mente e nella coscienza dei miei onorevoli colleghi sia spostata la questione dall'abile mossa oratoria del mio onorevole amico senatore Melodia. Noi possiamo esser tutti di accordo nel biasimare la moltiplicazione delle giurisdizioni speciali; egli può essere particolarmente dolente che le commissioni mandamentali arbitrali per i contratti agrari abbiano nociuto ai suoi interessi rispettabilissimi...

MELODIA. Ai miei interessi personali no, ma a quelli della mia regione!

MORTARA. Permetta, onorevole Melodia, non agli interessi della sua regione: perchè nella sua regione come in ogni altra regione, vi sono proprietari e affittuari....

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Mortara, il senatore Melodia, come chiunque altro che prende la parola in questa Assemblea, parlava nell'interesse dello Stato...

MORTARA. Onorevole Presidente, io non ho attribuito al senatore Melodia alcun sentimento contrario all'interesse dello Stato....

PRESIDENTE. Onorevole Mortara, queste discussioni debbono essere mantenute in un ambiente elevato....

MORTARA. Io credo di saper mantenere questa discussione in un ambiente elevato e

non accetto questo richiamo all'ordine. (*Vivi rumori*).

PRESIDENTE. Onorevole senatore Mortara, tutti i senatori, per quanto elevata sia la loro posizione, debbono essere deferenti verso la parola del Presidente (*benissimo, vivi applausi*), la quale si ispira unicamente all'adempimento del dovere che egli ha di applicare il regolamento e di impedire che nelle discussioni siano sollevati incidenti personali. (*Applausi*).

MORTARA. Onorevole Presidente, io credo che Ella sappia quanta deferenza ho per lei come persona e come Presidente, ma, siccome non era nel mio animo l'intenzione di creare un incidente personale rispetto al senatore Melodia, così mi è sembrato che fosse non meritato quel richiamo all'ordine che ha creduto di rivolgermi. In ogni modo, se Ella permette, continuo il mio discorso.

Dunque le commissioni arbitrali mandamentali per i contratti agrari erano presiedute da un magistrato, e la presenza di un magistrato dava pur sempre la garanzia della funzione giudiziaria; queste commissioni erano poi composte di un rappresentante di ciascuna delle classi in attrito, di un rappresentante della classe degli agricoltori e di un rappresentante della classe dei proprietari.

Perciò codesti collegi arbitrali in cui le due parti sono rappresentate ugualmente, sotto la direzione del magistrato, davano sempre una legale garanzia. Ma lasciamo andare questa questione particolare delle commissioni arbitrali. Il senatore Melodia ha citato questi fatti e siccome ha detto che li citava quasi come un fatto personale io mi son permesso di raccogliere le sue parole. Ciò che mi preme avvertire è che le commissioni arbitrali sono state istituite per giudicare categorie di rapporti giuridici, per i quali tutti i cittadini potevano trovarsi esposti al giudizio relativamente a fatti che si sarebbero verificati successivamente alla istituzione delle nuove giurisdizioni. Per esempio, le commissioni mandamentali arbitrali di cui parlava l'onorevole Melodia, sono state istituite per la proroga dei contratti agrari che sarebbero scaduti dopo l'istituzione di quelle commissioni.

MELODIA. Io ho parlato soltanto delle commissioni istituite per i danni verificati in Puglia.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

MORTARA. Mi pare, del resto, che, parlando di queste commissioni arbitrali, noi rimpiccioliamo la questione. La disputa sulle commissioni arbitrali poteva essere sollevata quando furono promulgati i decreti che le istituivano.

Adesso siamo di fronte ad una legge che il Parlamento è chiamato a votare, con la quale si vuole istituita una giurisdizione speciale che abbia da giudicare fatti già avvenuti, che abbia da giudicare persone e enti già designati. Se eventualmente in qualche altro caso, non il Parlamento, non il legislatore normale, ma il legislatore eccezionale di guerra abbia violato l'art. 71 dello statuto, come il senatore Melodia sembra credere.

MELODIA. Non ho detto questo!

MORTARA. Mi pareva implicito in quello che Ella ha detto! In ogni modo, il problema è molto semplice: è lecito violare l'articolo 71 dello statuto un'altra volta, perchè si crede che sia stato violato prima? A questo quesito nessuno può rispondere affermativamente.

D'altronde, con la mia tesi, e non voglio rientrare in merito della questione, io non ho punto sollevato obiezione a che coloro che hanno frodato l'erario dello Stato, siano chiamati a renderne conto; non ho fatto nessuna discussione intorno a questo argomento; anzi ho espresso la mia riprovazione, il biasimo più acerbo contro costoro e il mio desiderio vivissimo che giustizia sia fatta.

Ma, on. Melodia, il giorno in cui la politica si sovrappone alla giustizia, è un triste giorno per la nazione (*approvazioni*), anche se in quel giorno alcune centinaia di milioni entrassero nelle casse dello Stato per effetto della violenza che la politica avesse esercitato sopra la giustizia. Questa è la sola tesi sulla quale impegno il Senato a pronunciarsi. (*Approvazioni*).

BERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO, *relatore*. Innanzi tutto, prego il Senato di usarmi benevolenza e indulgenza. Nel prendere la parola, come relatore della maggioranza dell'Ufficio centrale, provo un senso di grande perplessità e di viva preoccupazione, non tanto per la delicatezza dell'argomento che oggi è in esame innanzi al Senato, quanto per la gravità delle obiezioni che al disegno

di legge sono state mosse, nel corso della discussione, e specialmente, con tanta autorità, dal senatore Mortara, e anche perchè vivaci furono le discussioni in seno allo stesso Ufficio centrale, dove, non essendo stato possibile raggiungere un accordo pieno e completo, le deliberazioni furono adottate a maggioranza.

Se il Senato consente, esporrò alcune considerazioni di carattere generale per spiegare le ragioni che hanno indotta la maggioranza dell'Ufficio centrale a proporre l'approvazione di questo disegno di legge; e nell'esporre queste considerazioni, esplicitamente o implicitamente, risponderò all'obiezioni che sono state fatte nel corso della discussione.

Non mi dilungherò sulle critiche che sono state mosse al progetto di legge. Prima di tutto, di queste critiche già si è fatto sommariamente cenno nella relazione dell'Ufficio centrale; poi esse sono state svolte con tanta dottrina, con tanta autorità e con così saldo convincimento dall'illustre senatore Mortara, che io non potrei che dire molto male quello che è stato detto ieri nel corso della discussione.

I punti controversi sono essenzialmente due, prescindendo dalla questione della proroga, della quale parlerò in seguito. Il punto più grave è quello della giurisdizione speciale. Dico il punto più grave non solo per la questione in sé, ma anche perchè il nostro illustre presidente dell'Ufficio centrale, il senatore Inghilleri, il quale, devo dichiararlo, è stato consenziente con l'Ufficio centrale per l'approvazione di tutte le altre parti di questo progetto di legge, è stato recisamente contrario alla giurisdizione speciale. Altre critiche si fanno poi a quelle altre parti del disegno di legge che estendono e determinano meglio i poteri delle Commissioni d'inchiesta.

Si dice sostanzialmente che non è il caso, in questa sede di proroga, di modificare o di fare delle aggiunte alla legge del 18 luglio 1920. In fondo questa legge, contiene quanto è necessario perchè le Commissioni possano funzionare. Essa ha già avuto parziale esecuzione in quanto le commissioni sono state nominate, ed hanno già iniziato e compiuto in parte i propri lavori.

Oggi non è il caso di modificare le leggi fondamentali; quelle leggi tracciano il binario sul

quale le Commissioni potranno condurre innanzi sino al termine i propri lavori.

Queste in sostanza le critiche fondamentali che si fanno al disegno di legge. E tali critiche sono sembrate così serie anche a noi dell'Ufficio centrale che, in un primo momento, abbiamo esaminato la possibilità di stralciare l'articolo che riguarda la proroga, e di presentare al Senato unicamente questo progetto di stralcio.

In seguito però la questione fu riesaminata, tenendo conto anche dei chiarimenti dati dall'onorevole Guardasigilli; e la maggioranza dell'Ufficio centrale, dopo uno studio fatto con grande serenità, tranquillità e coscienza, si convinse che convenisse approvato il disegno; ed in questa sua determinazione influi anche una circostanza, che non è di valore decisivo, ma che pure ha il suo peso; e cioè che le aggiunte alla legge sono state chieste dalle stesse Commissioni d'inchiesta.

Ricordo come si sono svolte le cose. Le Commissioni, trovate all'atto pratico (perchè altro è vedere una legge sul tavolino, ed altro vederla all'atto dell'esecuzione) hanno incontrato varie difficoltà. Esse, ed in particolar modo la Commissione d'inchiesta sulle spese di guerra, s'indugiarono a lungo per vedere se fosse possibile completare e chiarire le cose, col decreto Reale previsto dall'art. 2 della legge del 1920. Ma ciò non fu possibile, perchè si ritenne che esso riguardasse soltanto le norme di procedura. E, poichè si trovava allora in corso e doveva essere presentato al Parlamento un disegno di legge per la proroga, la Commissione chiese che in questa occasione si inserissero nella stessa legge aggiunte e modifiche che potessero facilitare il funzionamento della Commissione. (*Rumori*).

Comprendo benissimo, signori senatori, le obiezioni che si possono fare e che ci siamo fatte anche noi dell'Ufficio centrale. Se queste disposizioni — si dice — sono un'aggiunta, non è il caso di parlarne, perchè la legge del 18 luglio 1920 già accorda alla Commissione poteri così ampi da non giustificare una maggiore estensione; se poi queste disposizioni non aggiungono nulla, o se sono già comprese nello spirito della legge, è inutile inserirle. Questi però sono ragionamenti di uomini giuridici; il Paese, che non è composto di giureconsulti, penserà: la Commissione, che è parlamentare, composta

per metà di senatori, e che riscuote la fiducia del Senato, chiede di essere facilitata nel suo compito per affrettare il compimento dei lavori. Il Governo è d'accordo; l'altro ramo del Parlamento è ugualmente d'accordo; ma il Senato, per una preoccupazione di carattere formale, dice: no! (*rumori*). Il Paese dirà che si è voluto distruggere, seppellire l'inchiesta...

Voci. No, no. (*Rumori*).

BERIO... che è stata votata da ambedue i rami del Parlamento.

E, dette queste cose per giustificare e spiegare le ragioni per le quali la maggioranza ha creduto di passare all'esame di queste proposte di modifica al disegno di legge, vengo ad esaminare le varie disposizioni che sono contenute negli articoli 1 e 2.

La prima questione è quella riguardante la concessione o meno della proroga... (*interruzioni*).

Onorevoli senatori, mi lascino parlare. La prima questione è quella che riguarda la proroga. La seconda riguarda l'esame delle nuove disposizioni. E la terza, la più spinosa, è quella che riguarda la giurisdizione speciale.

Vengo, onorevoli senatori a parlare innanzi tutto della questione della proroga.

Voci. Siamo tutti d'accordo. (*Rumori*).

BERIO. Non tutti sono d'accordo. Desidero innanzi tutto fare una dichiarazione mia personale: io non ho mai avuto nessuna tendenza demagogica a desiderare Commissioni d'inchiesta, specialmente dopo il risultato di altre Commissioni del genere, alle quali il Parlamento fu largo di proroghe; Commissioni che gettarono il discredito sui nostri ordinamenti e sul Paese, e che finirono in una bolla di sapone, senza che lo Stato abbia recuperato un centesimo.

Non ho nessuna simpatia per le inchieste, delle quali credo si debba fare un uso molto cauto; e se c'è un innocente in questo caso sono io, perchè nel 1920 non avevo l'onore di far parte di questa assemblea e non ho votato la legge. Oggi, per disciplina, per rispetto alla deliberazione del Senato e soprattutto alle leggi dello Stato, voterò questa legge, la quale non è altro che la conseguenza logica e necessaria di quella precedente votata nel 1920.

Non mi soffermo più oltre sulla proroga, e vengo ad un altro punto, quello che riguarda le disposizioni aggiuntive.

Io domando, e ne faccio questione di sostanza: il Senato vuole o non vuole queste disposizioni, le quali, se sono già nello spirito della legge, è opportuno, ad ogni modo, che siano chiarite in sede legislativa?

La prima disposizione è quella che riguarda la responsabilità degli amministratori. Credo che su questo punto sia superfluo insistere. Dopo le dichiarazioni fatte dal senatore Mortara, siamo tutti perfettamente d'accordo.

Io credo che, giuridicamente, per l'articolo 1, lettera c, della legge del 1920, non fosse esclusa la possibilità di fare questa indagine anche nei rapporti degli amministratori, perchè si trattava di accertare responsabilità personali. Ad ogni modo, è bene chiarire, affinchè l'opera della Commissione non sia resa frustranea da eventuali impugnative.

Vengo ai lucri eccessivi. È nello spirito della legge del 1920 che la indagine vada al di là del semplice indebito, perchè l'indebito è ripetibile per diritto comune. È però opportuno specificare. Tanto più che oggi, estendendosi i recuperi anche ai lucri eccessivi, viene attenuata la gravità della disposizione della legge che non rispetta la cosa giudicata. Difatti, dandosi espressamente facoltà alla commissione di fare l'accertamento non solo per l'indebito, ma anche per l'eccessivo, nulla vieta che il giudice escluda il recupero, escludendo l'indebito, e l'inchiesta ammetta il recupero, ritenendo l'eccessività.

Vengo al decreto del Tesoro. A dire il vero, mi era sorto il dubbio che questo disegno di legge aggiungesse qualche cosa alla legge originaria, perchè la legge parlava di proporre provvedimenti e poteva ritenersi che compito della Commissione fosse quello solo di fare proposte.

Tuttavia, anche la legge del 1920 diceva nell'articolo 2: «le norme per l'esercizio delle azioni saranno emanate con decreti reali». La legge ammetteva dunque che l'azione per il recupero si esercitasse prima ancora che la Commissione avesse riferito al Parlamento. La legge nuova chiarisce questo concetto, in quanto determina che la competenza è del ministro del tesoro, e spiega che i provvedimenti della Commissione possono essere tanto provvedimenti conservativi, quanto definitivi.

Quindi io domando quale sia in fondo la enormità che si vuole ravvisare; a me pare che

qui non ci sia niente che possa allarmare; avremo il beneficio di chiarire dei dubbi e di evitare, se la legge sarà approvata e la Commissione continuerà a funzionare, che sorgano contestazioni, senza che si allarghi in nessuna maniera il concetto fondamentale della legge del luglio 1920.

Devo ora venire al punto più grave, alla questione più spinosa e mi sento anche più titubante a parlare, specialmente perchè lo stesso presidente dell'Ufficio centrale non è d'accordo; vengo cioè alla questione della giurisdizione speciale. Cito un fatto. Desidererei attenuare l'impressione che ha fatto il poderoso discorso del senatore Mortara, e siccome non posso contrapporre la mia parola modestissima alla sua dottrina e alla sua eloquenza, contrapporrò la eloquenza dei fatti, e cito questo fatto, che, del resto, è di pubblica ragione, perchè fu pubblicato anche dai giornali.

Quando la Commissione, durante i suoi lavori, fece alcuni accertamenti, a carico di una grande società, questa società, come era nel suo diritto, chiedeva un giudice. Ebbene d'accordo fra società e Governo fu preparato un compromesso per definire la questione per mezzo del giudizio di un collegio arbitrale; ciò che dimostra che gli stessi interessati non facevano la questione dell'articolo 71 dello Statuto (*commenti*). Essi, volontariamente, preferivano il collegio arbitrale, perchè si tratta di questioni speciali, complesse, di accertamenti di responsabilità: questioni che non potrebbero essere trascinate attraverso i vari gradi della giurisdizione ordinaria.

Certo, se noi oggi interrogassimo questi colti, o quelli che possono essere eventualmente colpiti, ci direbbero che sono contrari alla giurisdizione speciale, non perchè non abbiano fiducia in questo collegio speciale, ma perchè, sventolando la bandiera della costituzionalità, vorano di mandare la legge a monte e di annullare l'inchiesta. (*Approvazioni*).

Il senatore Melodia citava i casi numerosi di queste giurisdizioni speciali. Qui diventa veramente una necessità, secondo me, che ci sia un giudice, che non può essere quello ordinario. Difatti, la Commissione parlamentare d'inchiesta, nei suoi accertamenti, avrà occasione d'interpretare leggi e contratti; ma la Commissione ha anche poteri ampi di apprez-

zamento, e in questa materia non comprendo come si potrebbe trasportare l'inchiesta nelle aule dei tribunali.

In fondo, mi pare che noi abbiamo qualche cosa di speciale, cioè una Commissione d'inchiesta parlamentare, lunga mano del Parlamento, la quale ha certi poteri discrezionali. Ora, se, nell'esercizio di questi suoi poteri discrezionali, viola le leggi, se va al di là dei limiti del suo mandato, nessun dubbio che chi è lesa abbia delle garanzie di giurisdizione; ma qui si è voluto fare di più, si è voluto dare un sindacato di merito. Se si vuol dare questo sindacato, è necessario qualche organo speciale, perchè non riesco a concepire come la Commissione parlamentare d'inchiesta, possa essere messa sotto il controllo dell'autorità giudiziaria.

Questo sarebbe il risultato a cui si verrebbe quando avvenisse che, dopo la decisione e i provvedimenti della Commissione, si seguissero le vie del tribunale, delle Corti di appello ecc. Ecco perchè mi sono permesso di dire, a ragion veduta, nella breve relazione che ho avuto l'onore di stendere per incarico avuto dall'Ufficio centrale, che questa giurisdizione in fondo è integratrice della Commissione d'inchiesta. Si sono volute dare delle garanzie agli interessati, ma non si è voluto uscire dall'ambito della Commissione; altrimenti avremmo questa enormità che, dopo finiti i lavori della Commissione, per anni ed anni, finchè dura la prescrizione, potrebbero risorgere questioni e trascinarsi gli scandali dell'inchiesta nelle aule dei tribunali.

Signori senatori, non voglio abusare, tanto più che anche altri dell'Ufficio centrale hanno qualcosa da dire, oltre il rappresentante della minoranza.

Mi pare che con la sua grande autorità il senatore Mortara, abbia ingigantita una questione che è certo importante, ma che non è così enorme come può sembrare.

Credo che la proposta del Governo sia la soluzione più logica e pratica per contemperare le esigenze della Commissione d'inchiesta con le garanzie degli interessati.

Per quanto riguarda le altre parti del progetto di legge, spero di aver dimostrato che è opportuno chiarire e completare con l'autorità della legge, e che le aggiunte fatte non modificano, anzi lasciano inalterata la legge ori-

ginaria; e il Senato, che ha voluto quella legge, non può oggi non votare questa, che è il completamento necessario della legge precedente. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mango.

MANGO, *dell'Ufficio centrale*. A nome della minoranza dell'Ufficio centrale, onorevoli colleghi, mi fermerò su poche proposizioni per fissare meglio i punti, sui quali vi è stato vero dissenso fra i componenti di quello, sull'attuale importante disegno di legge, che è importante specialmente in questo ramo del Parlamento, ove si deve essere più vigili custodi delle garanzie statutarie, che sono a tutela della libertà.

Quindi vi è da compiacersi che detta minoranza abbia colla sua resistenza poste in evidenza queste quistioni, donde è nata la presente discussione, la quale, se in qualche momento è diventata persino un po' vivace, pur tuttavia è degna dell'alta Assemblea, la quale rivendica la tutela degli ordinamenti organici statali, e difende soprattutto quella distinzione fra i tre poteri dello Stato, sulla quale è fondata la loro solida base. Sicchè non fu esatta l'affermazione dell'onor. relatore della maggioranza che qualificava il nostro come un dissenso di carattere formale; esso è assolutamente sostanziale perchè riguarda la istituzione di giurisdizioni speciali, dando a componenti del Parlamento la funzione di giudici, la quale appartiene ad altro potere, il giudiziario; ed è a tale strana confusione che noi ci opponiamo, e ciò costituisce il punto centrale del dibattito odierno.

Sul collegio arbitrale l'onorevole relatore della maggioranza ha così scritto in fine, e per riassumere la relazione: « In conclusione più che la istituzione di una giurisdizione speciale si tratta di completare la Commissione d'inchiesta, creando un organo giurisdizionale, che offra ogni garanzia e sia organo integratore della Commissione ».

Ed è qui proprio, noi ripetiamo, il difetto della legge: in questa confusione dei poteri dello Stato, che dobbiamo a tutti i costi evitare. Si crea un organo giurisdizionale, e lo si qualifica organo integratore del potere parlamentare; e a questo si danno mansioni di vero giudice di primo grado, poichè alla stessa Commissione d'inchiesta, dopo la facoltà di accertare, si danno i poteri per condannare; e quando,

sottraendo questo conflitto d'interessi alla magistratura ordinaria, si crea il collegio arbitrale, ci si viene esplicitamente a dire che questa è la mano allungata, è « l'organo integratore della Commissione d'inchiesta ».

Come potreste voi, onorevoli senatori, che siete cultori del diritto, volere questa che rappresenta la più strana confusione dei poteri dello Stato, i quali debbono restare distinti a garanzia della libertà!? Che cosa abbiamo creduto che dovesse fare la Commissione d'inchiesta? Essa venne istituita per indagare, determinare fatti, sia pure colpevoli, ma naturalmente per indicarli agli altri due poteri costituiti: al potere esecutivo, perchè facesse gli atti amministrativi di conservazione che erano necessari ed urgenti; al potere giudiziario in quanto essere reati, la cui repressione dubito assai se resta meglio assicurata con l'immissionarne di troppo un corpo politico. Io, per la maggior fiducia che ho nella magistratura, non lo credo. Era proprio questo il concetto che ha ispirato coloro che vollero la prima legge: facoltà d'indagare e d'indicare. Ma, come avviene in Italia, noi facilmente ci lasciamo appassionare nel volere il bene, e, per volerlo a tutti i costi, spesso corriamo il rischio di entrare nella via del male. Qui non ne è il caso, lo so. Chè anzi, volendo interpretare il sentimento unanime dell'Ufficio centrale e del Senato, ritengo giusto tributare una parola di lode ai componenti questa Commissione d'inchiesta, i quali danno tutto il loro intelletto, la loro rettitudine e il loro spirito d'indipendenza per andare alla ricerca del vero. E l'Ufficio centrale ha tanta fiducia in questa Commissione, che non ha voluto sollevare la quistione, che si era pur ventilata nel suo seno, della opportunità di sostituire quei componenti la Commissione d'inchiesta, e ve ne sono parecchi, che non hanno più l'onore di essere rivestiti del mandato parlamentare; la qual cosa farebbe nascere il dubbio sul loro diritto di restare nella Commissione, in specie quando, istituita per pochi mesi, si chiedono per essa proroghe successive. Ma l'abbiamo voluta far cadere questa quistione proprio in omaggio agli uomini preclari che sono nella Commissione d'inchiesta, poichè, mentre le loro persone sono al di fuori di ogni discussione, questa va fatta senza preoccupazioni e guardando dal lato più obiet-

tivo la tesi fondamentale. L'inchiesta era per indagare ed indicare, e sia pure per arrivare fino ad essere l'organo di consulenza del potere esecutivo; per far fermare pagamenti che paressero indebiti, per denunciare contratti rovinosi, e per far rapidamente procedere ad atti conservativi e simili.

Ieri sentimmo il collega Berti ed oggi l'onorevole Melodia indicarci le tante cose buone che han fatte le due Commissioni d'inchiesta sulle spese della guerra e per le terre liberate. D'accordo, la lentezza nell'indagare era inevitabile, come pure le benemerienze sono le più larghe; è perciò che l'Ufficio centrale non lesinò sulla proroga. Si era da qualcuno proposto di darla per soli sei mesi, per chiudere al più presto dibattiti, che non conferiscono al desiderabile rientrare nella vita normale del Paese, e che forse non concorrono gran che a darci prestigio all'estero, il quale poi ci fa scontare con lo svilimento della nostra moneta e con gli alti cambi il nostro nervosismo nel richiedere quel che crediamo il bene. Ma subito si disse, no; si vuole un anno e sia; appena appena si aggiunse nella relazione e quasi timidamente, che questa proroga era l'ultima. Persino su questo ieri si levò qui una voce a qualificare come poco reverente ed ostruzionistico simile desiderio. Ma non vi è chi non veda che man mano si è venuta allargando l'orbita della inchiesta, denaturandone la natura fino a far diventare la Commissione un vero tribunale, che non indaga, ma condanna, e lo stesso arbitrato che diventa di secondo grado non è che la sua mano allungata, come chiaramente ci si è detto.

Anche qui si ripete il solito fenomeno che è particolare a noi italiani, di volere cioè sempre allargare l'orbita delle mansioni in un primo tempo assegnateci e invadere i poteri altrui. Sia pure perchè il desiderio di fare il bene diventa spasimo, mentre le folle reclamano la luce meridiana, noi subito disperiamo degli ordinamenti normali che teniamo; non crediamo sufficienti quelle istituzioni che abbiamo ed alle quali noi dovremo oltremodo tenere; ci sentiamo troppo poco garantiti da quelle gloriose istituzioni, delle quali, come forse accade oggi chiedendo magistrature speciali, mostrano aver diffidenza proprio coloro che ne dovrebbero stare a tutela. (*Approvazioni*).

Si è presi quasi dal panico che gli istituti che abbiamo siano impari al compito; e questo stesso molte volte esageriamo, vogliamo qualche cosa di più forte, che non sia quello che di regola abbiamo. Chè anzi io mi sono in questi giorni domandato parecchie volte se proprio ci volessero disposizioni e magistrature speciali e nuove per togliere dagli artigli di chi malamente prese, di chi sfruttò la guerra, e non ritrasse solo quel giusto utile, che pur va dato a chi rese possibile la vittoria, fornendo armi, ordigni di guerra, ecc., o se non bastasse invece l'applicazione pura e semplice della legge che già abbiamo sui sopraprofiti di guerra.

Perchè mai, dopo che la Commissione d'inchiesta ha indagato ed identificato il lucro ingiusto ed eccessivo, non dovrebbe con la semplice indicazione all'Agente delle imposte rendersi facile e spiccio il togliere il mal guadagnato? La via parmi sarebbe più rapida, perchè l'Agente delle imposte tassa e discute poco; altro che l'arbitrato! Questo, se non m'inganno, è fatto per proteggere più l'inquisito che lo Stato, il quale è già armato, e non ha bisogno di far cause. Sì, possono pur esservi dei casi eccezionali nei quali non basta l'indicazione al solerte Agente; ma saranno pochi, ma per essi non vi è bisogno di nuovi istituti e poteri. Intanto, volendo colpire l'utile *eccessivo*, ne ha parlato in modo assolutamente vago questo disegno di legge, sicchè si creerà un dibattito che assume una forma davvero eccessiva.

Mentre lo Stato potrebbe prendere, come ente politico, il profitto esagerato, il che può essere consentito, preferisce creare organi nuovi il giorno che deve eseguire il contratto, e va in cerca di giudici nel potere parlamentare; il che si presta a commenti. Questa è la situazione che si crea; questa è la confusione più strana dei poteri, che si vuol giustificare come altra conseguenza della guerra. (*Interruzioni, commenti*).

Ma abbiamo le garanzie dello Statuto che lo vietano ed il suo art. 71. Ieri l'on. Mortara accentuò forse un po' troppo questa proposizione; pose nella dimostrazione anche tecnica di essa un insolito calore, che certo derivava dalla convinzione sua di trattarsi di una magnifica tesi costituzionale. Questo ha fatto dire che noi si era inopportuna ortodossia della

carta fondamentale nostra, mentre altre volte non se ne è stato punto gelosi. Se così fosse, sarebbe un male nel quale non vi è ragione per essere recidivi; ma egli è che bisogna distinguere fra le magistrature speciali, create con altre leggi, e quella che vogliamo far oggi. Dobbiamo intenderli i limiti che pone l'art. 71 dello Statuto, nel vietare la creazione di tribunali straordinari sottraendo i cittadini al loro giudice naturale.

Il tribunale delle acque è ben altra cosa, in specie pel suo carattere tecnico, e l'onorevole Mortara ne ha fatta chiaramente la distinzione. Soprattutto la legge deve in ogni caso essere norma per tutti, non già riferirsi a categorie speciali di persone, nè deve regolare i rapporti creati pria che essa nascesse, ma solo i posteriori.

Una giurisdizione speciale per i rapporti di diritto che si andranno in avvenire creando, avverte a tempo i cittadini, li diffida. Ma non è possibile, senza contravvenire a quanto vi è di fondamentale nelle garanzie statutarie, confondere i poteri dello Stato, e creare Commissioni e Tribunali speciali per rapporti creati sotto l'egida degli istituti normali, sia pure per conseguire le finalità le più alte. Questo può essere rivoluzionario; e per quanto profonda ne sia la differenza nella finalità, fu di Tribunali speciali che si servi la Convenzione, e si giunse a Luigi XVI; e fu di Corti speciali che si servi in tempi dolorosi l'abborrita dinastia dei Borboni per potere avere giudici malleabili e compiacenti, e di ciò nella mia famiglia le stimate non si sono forse ancora cancellate. (*Commenti*).

E se il ricordo storico guastasse, e ne piacesse meglio venire ai tempi attuali, i Tribunali di fabbrica sono troppo recenti perchè ne sia sparito col ricordo lo ammonimento.

Man mano, se noi andremo scuotendo nelle parti fondamentali le garanzie dello Statuto, e non solo ritoccheremo le disposizioni di dettaglio, ma ritoccheremo anche le disposizioni dai tempi nuovi rese inadatte, potremmo trovarci esposti a gravi conseguenze. Io non credo debba esser lasciato senza rilievo quello che ieri disse l'oratore, che iniziò questa discussione: Ricordatevi che oggi fate voi i Tribunali speciali per questo, ma domani potrebbero farli altri su ben altre basi!

Ora di questi non parci ve ne sia nel tema attuale alcuna necessità; crediamo invece si

possa con gl'istituti e leggi che abbiamo togliere meglio il mal preso; epperò la minoranza dell'Ufficio centrale dichiara che voterà favorevolmente all'ordine del giorno presentato dal senatore Mortara. (*Applausi*).

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. Durante il discorso dell'onorevole Mortara io chiesi la parola, ma poi vi rinunciai, perchè all'addebito fatto alla Commissione parlamentare d'inchiesta per le terre liberate di ritardare a presentare la sua relazione, rispose esaurientemente il senatore Berti, il quale al pari di me ne fa parte; nè avrei potuto entrare nel merito del dibattito per un sentimento doveroso di riguardo verso i miei colleghi della Commissione. Ed ora che li ho consultati, mi sento libero di esprimere il mio pensiero, come essi hanno piena libertà di giudizio e di voto sul disegno di legge.

Il problema fondamentale, prima che sull'istituzione di un magistrato speciale, di un organo giurisdizionale per conoscere delle controversie, s'impenna in un altro quesito: se cioè lo Stato debba essere reintegrato delle somme malamente spese, e se coloro che contrattando con esso si sono arricchiti eccessivamente, possano e debbano rilasciare esso una parte degl' indebiti guadagni.

È questo il dibattito, a cui dà luogo la imprecisione delle due leggi del 18 agosto 1920 che istituirono le due Commissioni parlamentari d'inchiesta per la guerra e per le terre liberate. Esse, innanzi tutto, s'ispirarono a considerazioni d'indole politica: assodare cioè le eventuali responsabilità degli uomini parlamentari e dei funzionari dello Stato, di fronte agli indebiti profitti conseguiti da coloro che avevano assunto appalti con lo Stato.

La lettera C della legge dice in fatto, che è compito della Commissione di accertare le irregolarità delle gestioni amministrative e contabili, qualunque fosse l'amministrazione ecc., di accertare altresì, in ordine agli oggetti indicati nei comma precedenti, ogni responsabilità morale, giuridica ed amministrativa. Accertare le responsabilità politiche ed amministrative. Perchè?

Non bisogna dimenticare il momento politico al quale si ricollega la legge del 18 agosto 1920, che deliberammo senza alcuna esitazione. Erano raffiche di sospetti che investivano uo-

mini politici, funzionari ed amministratori; erano ondate di accuse più o meno esagerate che si addensavano sull'orizzonte, per cui con saggio intendimento il Governo credette necessario di gridare alto là, e proporre una inchiesta, diretta a calmare la pubblica opinione e far la luce sulla fondatezza di quegli addebiti.

Ma, oltre a questo concetto politico, ad un altro prettamente economico s'inspirò la legge.

Alla lettera *D* è detto che « è compito della Commissione di proporre provvedimenti atti a reintegrare l'erario di ciò che possa risultare doversi recuperare, e ciò indipendentemente da qualsiasi sentenza e decisione di qualsiasi giurisdizione ordinaria o speciale, anche se passata in giudicato ». Di talchè intendimento del legislatore fu quello altresì di far rientrare nelle casse dello Stato gli eccessivi guadagni conseguiti da coloro che avevano contrattato con esso.

Dinanzi a quale difficoltà si sono trovate le due Commissioni? Il difetto di potestà a conseguire la reintegra. È vero che la Commissione aveva facoltà di « proporre » come sento osservare da taluno; ma, se a questo soltanto dovesse arrestarsi il compito delle Commissioni, se dovesse essere il Parlamento ad ordinare il recupero, trascorrerebbero anni, e l'Assemblea si esaurirebbe in vane competizioni. Non entro nelle indagini compiute dalla Commissione per la guerra, ma mi limiterò ad enunciare qualche fatto assodato dalla Commissione d'inchiesta per le terre liberate, fatti che rivelano indebiti arricchimenti e danni considerevoli prodotti all'erario dello Stato. Parlo in modo generico, senza indicazione di persone e neppure di regioni, per un doveroso riserbo, non intendendo di venir meno al debito del segreto che ho verso la Commissione, verso me stesso, e verso l'autorità del Senato.

Ricordiamo tutti l'esodo doloroso dei profughi, l'assistenza dei quali, oltre a tutto quello che si raccolse dalla pubblica beneficenza, è costato all'erario dello Stato più di un miliardo; esodo che ebbe principio nel 1914, dopo la dichiarazione di guerra da parte degli imperi centrali, facendo rientrare nel regno numerosi connazionali disseminati in Russia, in Germania, in Francia, in Inghilterra, nel Belgio, esodo cresciuto nel 1915, dai paesi di confine; aumentato dopo l'azione su Asiago e diven-

tato addirittura impressionante dopo l'infausta giornata di Caporetto. Ebbene, nel corso di quattro anni, il numero dei profughi salì ad oltre 600.000.

Tutti ricordiamo quei giorni angosciosi, durante i quali si rivelò luminoso il sentimento della solidarietà in tutte le regioni d'Italia. Purtroppo però anche ad occasione di quella grande sventura nazionale non mancarono gli speculatori, per fortuna pochi, i quali dettero in fitto le brande, i letti, le materasse, traendone lucri favolosi.

Si supponga, ad esempio, che queste brande abbiano avuto un valore di sessanta o settanta lire, e che la locazione di esse, prolungatasi per molti mesi, sia costata centoventi, centoquaranta e più lire: chi non vede che l'utile ricavato dal noleggiatore sia stato eccessivo, immorale?

Si faccia, in astratto, un'altra ipotesi: che vi sia una filovia, costruita durante la guerra per bisogni militari e che, dopo l'armistizio, sia stata concessa in fitto ad un privato per l'annuo canone di lire centosettantamila, con l'obbligo ben vero, da parte dello Stato, di effettuare un minimo di trasporti per lire novantamila mensili, e, continuando sempre ad ipotizzare, si supponga che i trasporti garantiti dallo Stato siano stati eseguiti in modestissima proporzione, onde dopo qualche anno il concessionario abbia realizzato utili per più milioni: si chiede sapere se non debba esservi modo come far recuperare allo Stato quel tanto di utile che a colpo d'occhio apparisce eccessivo?

Di fronte a questi fatti, quali sono con la legge del 1920, i poteri della Commissione?

Qui non si tratta di provvedimenti conservativi, come sequestri o ipoteche, perchè per chiedere simili provvedimenti manca in primo luogo il titolo, e quand'anche l'autorità giudiziaria consenta, in taluni casi, alla richiesta, ed anche quando si possa soffermare il pagamento di somme delle quali lo Stato sia tuttora debitore, come potrà, in definitivo, l'autorità giudiziaria pronunciare la restituzione di quanto rappresenti eccessivo arricchimento, se la legge impone la esecuzione di contratti liberamente conclusi, e la teorica della restituzione *in integrum* non è codificata? Vengono oggi le Commissioni e vi dicono: dateci il modo come poter reintegrare l'erario dello Stato delle somme che esso abbia malamente erogate, e che rap-

presentano per l'altro contraente un guadagno scandaloso.

Possono esservi contratti nulli per difetto di forma, ovvero inficiati di dolo o di frode, per complicità dei funzionari che li abbiano stipulati, e, in tali ipotesi, la procedura è quella ordinaria, adire l'autorità giudiziaria per far dichiarare nullo o inefficace il contratto.

Ma, quando ci si trova di fronte ad un contratto valido per la forma, stipulato da chi ne aveva facoltà, inattuabile con l'azione di frode, e che nondimeno sia riuscito rovinoso allo Stato, ed eccessivamente remunerativo per l'altro contraente, quali mezzi ha oggi la Commissione, per chiedere la restituzione di quello che si è indebitamente guadagnato? Non il Codice civile, perchè, come si è detto, il magistrato ordinario non potrebbe annullare il contratto e dichiararlo oneroso.

Ed ecco la ragione del disegno di legge del quale ci occupiamo: la Commissione d'inchiesta sui contratti di guerra chiede la facoltà di far dichiarare onerosi per lo Stato alcuni contratti, e tenuto l'altro contraente a restituire quella parte di profitti che appaia manifestamente eccessiva.

Si è obiettato che tali poteri eccezionali siano prematuri, e che potrà disputarsene quando le Commissioni avranno esaurito il compito degli accertamenti.

La risposta è semplicissima. La lettera *c* dell'art. 1 della legge 18 luglio 1920, invitava le Commissioni a proporre i provvedimenti atti a reintegrare l'erario dello Stato di ciò che possa risultare doversi recuperare, ed oggi il Governo, col presente disegno di legge, vi propone precisamente di deliberare i provvedimenti perchè l'opera delle Commissioni non si traduca in vana accademia.

E vengo al secondo tema del dibattito, il quale in verità non parmi così grave come si è prospettato dal collega Mortara. Io pongo il quesito in questi termini: vuole il Senato dare alle Commissioni parlamentari d'inchiesta le armi per chiedere la restituzione da parte di coloro che si sono eccessivamente arricchiti? Se questo il Senato vuole, e non può volere altrimenti, anche perchè noi si vive in un momento difficile della vita parlamentare, e la presente legge, passata attraverso la pubblica opinione, ed alla quale l'altro ramo del Parlamento non

ha trovato un sol punto da criticare... (*Rumori vivissimi*).

Nessun punto, o signori! Sfido gl'interruttori a trovarne uno solo che si riferisca al concetto informatore dell'eccessivo arricchimento, ed alla istituzione dell'organo giurisdizionale.

La funzione delle Commissioni parlamentari non deve tradursi, come purtroppo si è deplorato per altre Commissioni d'inchiesta, in una accademia; nel provocare questo o quello scandalo; nella demolizione di questo o di quell'altro uomo politico; tutto ciò non dev'essere. Risultato delle nostre indagini dev'essere non solo il risanamento morale, ma anche il recupero economico di una parte modestissima di quanto siasi malamente preso.

E vengo alla giurisdizione speciale, proposta che ragionevolmente ha dato luogo alle più vivaci critiche. Il valore, l'autorità degli oratori che hanno sostenuta la tesi della incostituzionalità, non poteva non impressionare il Senato. Consentitemi però un primo rilievo. Questa è una legge che risente ancora della guerra, è una di quelle leggi che sono state dettate da necessità politiche, da considerazioni d'indole sociale, di fronte alle quali le norme pure del diritto possono essere sorpassate. E di organi di giurisdizione speciali, purtroppo se ne sono costituiti con decreti luogotenenziali e reali. Poco fa si ricordava dall'amico Melodia il decreto sulle arvicole.

Io potrei ricordare un altro decreto reale, più tardi convertito in legge, il quale offende il principio fondamentale della libera contrattazione e quello della cosa giudicata, ed è precisamente il decreto del 1° gennaio 1920 che istituisce il Commissario degli alloggi, il quale è chiamato a regolare gli affitti delle case indipendentemente dai contratti, e soffermare la esecuzione dei giudicati. (*Commenti*).

Allorchè il Governo ha emanato quel decreto, ha senza dubbio dimenticato e violato l'art. 71 dello Statuto fondamentale del Regno, ma tale oblio era spiegabile per la necessità sociale di regolare la scarsezza degli alloggi.

Si dice che le istituzioni di organismi giurisdizionali speciali debbono regolare l'avvenire, non il passato; diversamente il provvedimento è anticostituzionale. Ma il decreto che istituisce il Commissario per gli alloggi, con-

le a questo facoltà di regolare le contrattazioni passate ed avvenire. Ora, quale giurisdizione più importante ed eccezionale di questa? (*Interruzione del senatore Mortara*).

Onorevole Mortara, ella può non essere del mio parere; ma consenta almeno che io sia di parere contrario al suo.

Ora, quest'organo di giurisdizione che è il commissario degli alloggi, al quale si dà la facoltà di violare persino i giudicati, non è il più anticostituzionale? (*Commenti*).

Si è obiettato: ma senza riconoscere a questo nuovo organo giurisdizionale, senza invocarne maggiori poteri, le Commissioni possono benissimo servirsi della legge sui sopraprofitti di guerra, e denunciare così gli indebiti guadagni. Una prima risposta: avete mai considerato, onorevoli senatori, che pur l'avete alzata di me votata, la importanza morale di questa legge, in forza della quale non già un organo giurisdizionale speciale, ma un funzionario dello Stato dice all'altro contraente (perché si tratta di due contraenti) al quale in un momento di bisogno ha chiesto centomila spese pagandoglielo 10 lire l'una mentre valgono cinquanta centesimi: Tu, ti sei arricchito trattando con me: ebbene dammi una parte di quello che hai guadagnato? E non solo si sono colpiti di grave imposta i sopraprofitti di guerra, ma con un ultimo decreto si sono addirittura avvocati allo Stato. Con altro decreto è istituita una imposta sugli aumenti di patrimonio a causa della guerra. Or tutti questi provvedimenti riguardano non l'avvenire ma il passato: è lo Stato che dice a coloro che hanno legalmente contrattato con esso: Vi siete arricchiti; ebbene, datemi una parte delle vostre ricchezze. Tutto ciò certamente non risponde alle norme del diritto comune, ma ad un grande bisogno economico, ad una grande necessità sociale, e nessuno ha osato di parlare di incostituzionalità di questi provvedimenti.

Vi è un emendamento del senatore Ferri, il quale propone deferire alla corte di appello le controversie alle quali possa dar luogo il presente disegno di legge.

Ed io mi domando: ma perchè alla corte di appello? Perchè sorpassare il doppio grado di giurisdizione? (*Interruzione del senatore Ferri*).

Purtroppo, è la stessa cosa, onorevole collega, perchè se il concetto al quale s'ispira il suo emendamento è quello di non creare giurisdizioni straordinarie, non vi sarebbe motivo che giustificasse l'abbandono del primo grado di giurisdizione. Si aggiunga che col deferire alla Corte di appello la cognizione dei reclami, verrebbe a mancare la garanzia dell'intervento dell'arbitro nominato dalla parte ricorrente, come è detto nel disegno di legge. Oltre a ciò deferendo le questioni ai tribunali ordinari, avremmo una enorme quantità di cause, decise con criteri spesso volte difformi. Dal giudice di prima istanza si andrebbe a quello di appello e poi alla Corte di cassazione, e così la restituzione delle somme indebitamente prese all'erario dello Stato potrebbe verificarsi solo di qui a molti anni.

Io non metto in dubbio la gravità del provvedimento in quanto crea una speciale giurisdizione, ma trattasi di legge eccezionale dettata da gravi considerazioni politico sociali, legge eccezionale come quella sul commissario degli alloggi...

LUSIGNOLI. Io non ho mai avuto giurisdizione.

D'ANDREA. Ma Lei, secondo la legge, può arrestare d'autorità il giudicato; può sospendere lo sfratto della casa. Il proprietario che abbia ottenuto la risoluzione della locazione, mercè sentenza, deve fare i conti col commissario degli alloggi, il quale consente all'inquilino di rimanere nella casa.

Io non insorgo contro il decreto 1° gennaio 1920, dettato da impellenti necessità sociali, ma mi sorprende della ostilità al presente disegno di legge, ispirate parimenti a gravi ragioni politiche, morali ed economiche.

Onorevoli colleghi, ho finito: ho parlato, in mio nome e non come componente la Commissione d'inchiesta per le terre liberate. Mi si chiede a voce bassa che cosa vogliamo. Rispondo che la fiducia del Parlamento ci ha affidato un compito assai increscioso, da noi accettato come adempimento di un dovere. Se ci rifiutate i poteri di cui nel presente disegno di legge, finiremo il nostro ingrato lavoro più sollecitamente, ma con ben meschino risultato pratico.

Prima di dare il vostro voto però, non dimenticate la voce del Paese, il quale reclama

severità verso coloro che hanno profittato delle impellenti necessità dello Stato per procurarsi lucri eccessivi, mentre tanti giovani valorosi pagavano il loro tributo alla patria e cinquecentomila uomini cadevano sul campo della gloria. (*Applausi*).

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Onorevoli Colleghi! Se fosse vero ciò che hanno detto gli illustri oratori che mi hanno preceduto, cioè che, perchè la Camera dei deputati ha approvato questo disegno di legge e perchè il Governo l'ha proposto, il Senato sia obbligato moralmente ad approvarlo...

D'ANDREA. Non ho detto questo, ho detto che deve approvarsi in omaggio alla pubblica moralità.

SCIALOJA. Ebbene, io parlo ora, perchè so che tutti voi siete coscienti del vostro dovere, che è quello di partecipare alla legislazione con la vostra libera intelligenza, con la vostra libera volontà, senza subire pressioni di qualsiasi natura.

Noi dobbiamo serenamente ed obbiettivamente esaminare questo e qualunque altro disegno di legge, se non vogliamo perdere ogni nostra autorità, e violare ogni nostro supremo dovere. Noi approveremo le disposizioni che ci sembreranno buone e rigetteremo quelle che ci sembreranno cattive.

Noto preliminarmente una prima stranezza, che non ha che fare col testo della legge, ma che ci mostra come fino dall'intestazione s'incomincia ad uscire dalla retta via.

Mi rivolgo al mio amico, l'onorevole Rodinò, ministro della giustizia e degli affari di culto, ed osservo che, mentre nel progetto di legge del 1920 accanto al nome dei diversi altri ministri vi era quello del ministro della giustizia, onorevole Fera, nel presente progetto, in cui vi sono provvedimenti di tanta gravità per la giustizia, manca il nome del ministro della giustizia. Non so se sia per dimenticanza o per pudore (*ilarità*), ma è certo che manca, ed è una irregolarità, perchè costituzionalmente anche il ministro della giustizia deve assumere la responsabilità di questo disegno di legge.

Ma passiamo al contenuto. In questo disegno di legge vi sono proposte di natura totalmente diverse l'una dall'altra.

La proroga dei poteri della Commissione d'inchiesta è stata la prima occasione per formulare questo nuovo progetto.

Or si è da alcuni degli oratori precedenti portato anche qualche grave argomento contro la proroga; ma io sono persuaso che la proroga si imponga a noi, perchè quando il Parlamento ha dato alla Commissione un mandato così grave, come quello che è stato affidato all'amico D'Andrea ed ai suoi colleghi, evidentemente, se pure avessero qualche colpa per aver troppo tardi cominciato a funzionare, non possiamo interrompere l'opera loro; anche se pensiamo, che non sia il caso di creare nuove giurisdizioni speciali.

Io sono pertanto favorevole alla proroga e credo che il Senato non la vorrà negare.

Vi è poi qualche modificazione ed ampliamento dei poteri inquirenti, che la Commissione aveva prima e che ha ancora, ed anche per queste modificazioni di sostanza o di procedura non troverei nulla che mi impedisse di accettarle. Si vuole, per esempio, che la Commissione abbia diritto di sentire i testimoni sotto il vincolo di giuramento; ebbene questa è una maggiore sicurezza, che si vuol dare all'indagine alla Commissione stessa affidata, e non credo si debba negare.

Rimane dunque la questione della nuova giurisdizione speciale; non solo, ma dell'estensione dei poteri che sono dati a questa giurisdizione. Sono due punti, che meritano evidentemente il nostro esame profondo e imparziale.

Le giurisdizioni che qui si creano sono due, non una sola. È stata una pericolosa deviazione di attenzione quella per cui si è discusso più del collegio arbitrale che della giurisdizione che s'affida in primo grado alla stessa Commissione inquirente; il punto più grave, a parer mio, è questo, per cui si trasmuta la Commissione inquirente in un tribunale straordinario.

Ciò va incontro a due difficoltà. La prima è quella della creazione di un Tribunale speciale, di una giurisdizione speciale profondamente diversa dalla giurisdizione ordinaria. Questa giurisdizione speciale infatti non è di quel tipo che abbiamo purtroppo moltiplicato in questi ultimi tempi, per cui si distacca dalla giurisdizione ordinaria qualche materia per affidarla a giudici speciali, soprattutto per la con-

siderazione che, questa materia avendo spesso carattere tecnico, il giudice ordinario ha troppe volte bisogno di rimettersi ai periti; il che tutti coloro, che hanno un po' di pratica giudiziaria, sanno essere procedura lunghissima nel tempo, dispendiosissima e mal sicura. Allora si capisce che una materia tecnica — come quella tecnicissima, per esempio, delle acque di cui tanto si è parlato — si voglia affidare ad un Tribunale speciale, che ha però tutti i caratteri della giurisdizione ordinaria. Come abbiamo distinto il Tribunale penale dal Tribunale civile, e non per questo siamo venuti meno al concetto della giurisdizione ordinaria e del giudice naturale, di cui parla lo Statuto; così si è staccata la materia delle acque, così si può staccare la materia delle imposte, domani, o quella del culto, dopo domani, se ciò vorrà l'onorevole ministro. Ma qui non è che si distacchi una data materia, qui si sa già in concreto quali sono i contraenti che possono essere assoggettati a giudizio, e su tali concreti rapporti, non sui rapporti in astratto, presenti, futuri o passati che siano, su tali rapporti, dico, si costituisce una giurisdizione speciale. Questo è che offende la mia coscienza giuridica.

Il mio amico ministro Rodinò ben sa che non è questa la prima occasione in cui ho combattuto le giurisdizioni speciali; forse è da troppo poco tempo ministro, ma, se ha seguito le vicende di questa materia, sa che ogni volta che noi (questo *noi* va inteso come *voi*, perchè io ho votato sempre contro) abbiamo costituito giurisdizioni speciali, io sono stato contrario; e non solo contrario come senatore, ma contrario come presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, che non ha mancato di presentare le sue proteste al ministro della giustizia.

Io quindi non ho peccati sulla coscienza, neppure per le più innocenti giurisdizioni speciali del passato; ma questa d'oggi, oltre il carattere specifico di essere ordinata per rapporti concreti e già noti, e non per rapporti di una qualità determinata astrattamente, ha un vizio, secondo me, assai peggiore, che è quello di essere una giurisdizione parlamentare. Qui si ha la confusione dei poteri legislativi coi poteri giudiziari; questa Commissione non è una qualsivoglia Commissione di indagine, è

una Commissione parlamentare, è una emanazione delle due Camere legislative.

Ora, io capisco che le due Camere costituiscano Commissioni di inchiesta, perchè informino le Camere stesse e diano suggerimenti al Governo; ma quello che mi pare assolutamente contrario a tutti i nostri ordinamenti costituzionali più sacrosanti, è che le due Camere si arroghino, attraverso una Commissione che è loro emanazione, anche il diritto di giudicare. (*Benissimo*).

Questa mi pare la cosa contro la quale si ribella la mia coscienza di vecchio liberale, di figlio e di nipote di vecchi liberali che non transigevano e che hanno rimessa la vita e la libertà per la giustizia e per la patria.

So che la guerra e le difficoltà del dopo guerra hanno siffattamente perturbata la coscienza della nazione, che questi sembrano scrupoli formali, e con dolore ho sentito dire dal relatore della Commissione che questa era una difficoltà formale. Ma allora tutto il Regno d'Italia è una formalità, perchè anche prima che si costituisse il Regno, esistevano italiani e territori, ma ciò che ha formato lo Stato nostro è il diritto che la nazione ha affermato di fronte al mondo, sicchè l'Italia è diventata un grande e libero Stato a forza di queste formalità. (*Bene*).

Io sono dunque assolutamente contrario a questo principio di una confusione che fin qui non si era ancora commessa, e se noi la mettiamo oggi, domani verrà forse una legge assai peggiore, per la quale il relatore dirà quel che ha detto oggi il nostro: ma non abbiamo forse commesso simile errore in passato? (*Applausi*).

Noi dobbiamo combattere il principio; la prima violazione è la più grave, perchè dalla prima deriveranno poi tutte le altre.

E che lo Stato, per rapporti propri, costituisca una giurisdizione speciale, è, secondo me, un vero traviamiento della coscienza giuridica. Noi ci lagnamo che nel nostro popolo questo traviamiento produca dei mali, che veramente hanno preso proporzioni pericolose; ma ricordiamoci che essenzialmente si tratta dello stesso vizio, di cui noi soffriamo. Quando un fascista ritiene, ad esempio, che sia giusto uccidere un comunista, perchè a parer suo fa il danno della Patria, lo uccide; viceversa quando un comunista crede che sia molto utile per

L'avvenire della civiltà di uccidere un fascista, lo uccide. E credete voi che non abbiano la persuasione di far bene? Essi l'hanno, e hanno anche il coraggio di eseguire la loro sentenza individuale. È questa una grave perturbazione del nostro spirito pubblico, per cui alla giustizia, che si dice una formalità, non si crede più, e la violazione di questa formalità sembra ben piccola cosa di fronte ad un ricupero di un milione o due. (*Bene*).

Ora, signori, io non so concepire lo Stato se non come il supremo organo della giustizia: tutte le altre funzioni dello Stato sono subordinate a questa, e quando il Governo, sia pure per vedute finanziarie (di queste parleremo in seguito) viola la giustizia, io gli nego il mio voto e gli negherei volentieri, se potessi, anche il mio contributo, perchè non vedo ragione di fornire ad uno Stato i mezzi, quando non li spende per i supremi scopi per i quali è costituito.

Ciò dunque che più mi muove a dar voto contrario ad una parte di questo progetto di legge (perchè vorrei che se ne salvasse il resto) è soprattutto questo: che non solo si costituisce la giurisdizione speciale della Commissione (e non parlo ora del collegio di secondo grado, perchè è conseguenza del primo ed ha anzi il vantaggio di non avere carattere parlamentare), ma, ciò che più mi scandalizza, si confonde il potere politico e legislativo col potere giudiziario.

Si è detto dal collega D'Andrea: « Ma se voi non le attribuite questo potere, a che serve la nostra Commissione? ».

Curiosa domanda da parte di uno che è membro di una Commissione che funziona da un anno e mezzo. (*Si ride*). Tutt'al più si sarebbe potuto dire: a che cosa ha servito questa Commissione? non: a che serve? se fosse vero ciò che ha dichiarato l'onorevole D'Andrea; ma non è vero. La Commissione ha già un'altissima funzione, una funzione utilissima, se essa corrisponderà bene al suo mandato; perchè essa deve indagare tutti i rapporti contrattuali di spese a cui ha dato luogo la guerra, dal punto di vista morale, politico e finalmente anche finanziario ed economico. Ora vi pare niente una Commissione parlamentare, che fa indagini di natura morale e politica, che sta-

bilisce responsabilità morali e politiche? È cosa di massima importanza e la maggior parte delle Commissioni d'inchiesta parlamentari del passato non hanno avuto scopi diversi da questi. Io non ricordo Commissioni, oltre quelle di indagini e di informazioni, che abbiano avuto scopo diverso dall'accertamento di responsabilità morali e politiche. La presente Commissione ha di più per fine l'accertamento di responsabilità economiche e giuridiche ed ha il diritto e il dovere di proporre a chi di ragione i provvedimenti per recuperare ciò che lo Stato abbia perduto. Ora, il proporre provvedimenti, vi par cosa da poco? È cosa certamente gravissima; e, data l'autorità di questa Commissione, la proposta da parte sua di provvedimenti varrà senza dubbio a mettere immediatamente in moto quegli organi dello Stato che sono chiamati per loro natura costituzionale ad ottenere questi recuperi. Dell'autorità giudiziaria voi temete le lentezze; ma se ci sarà un caso, pel quale l'autorità giudiziaria procederà rapidamente, sarà proprio questo, in cui la Commissione avrà denunziato al Parlamento, ed attraverso a questo a tutti gli italiani, fatti di somma gravità. Da parte sua il Governo, quando voi gli proponete provvedimenti, i quali possono avere natura anche assai diversa dall'azione giudiziaria, il Governo provvederà sollecitamente, non dubitate. Voi credete che, se non avete la corda e il flagello in mano, tutta la vostra azione sia inutile. Troppo poco voi vi stimate, egregi colleghi: io vi stimo molto di più. Voi credete che senza dar carattere di sentenza ai vostri pareri, questi non valgano nulla. Tale è il risultato cui arrivate. Ma quando un uomo od un corpo ha grandissima autorità, io credo che valga più il suo parere che la sua sentenza, perchè il parere, se l'autore è degno ed il parere è giusto, va oltre la cosa giudicata e non limita i suoi effetti soltanto ai due litiganti, onde oltre al regolare indirettamente i rapporti tra questi litiganti, diventa una massima, una regola di condotta sia per il Parlamento, sia per tutti i cittadini. Non vi deprezzate, dunque, per chiedere poteri nuovi, anzi affermate la vostra grande potenza, questa potenza che il Parlamento vi può dare, non quella che vi potrà attribuire una legge che non sia costituzionale.

Onorevoli colleghi, in questa proposta di legge vi è qualche cosa di molto grave, che ha dato occasione forse anche alla proposta dei poteri giurisdizionali da attribuirsi alla Commissione. Ed è che veramente si esce con questa legge non solo dalla ordinaria procedura civile e dall'ordinamento giudiziario, ma anche dal codice civile.

Qui si dice che la Commissione potrà ordinare la restituzione allo Stato non soltanto di ciò che indebitamente si sia riscosso dall'altro contraente, ma anche di ciò di cui egli si sia eccessivamente arricchito. Ora io vorrei che su questo punto noi ci rendessimo esatto conto del passo che facciamo. Vi è un Tizio al quale lo Stato si è rivolto per un appalto (è questo il caso normale citato ad esempio dal senatore D'Andrea); l'appalto è durato un certo tempo e per la lunga durata i corrispettivi si sono dimostrati eccessivi; se la durata fosse stata più breve, non erano tali.

Orbene, se un contratto di questa natura fosse intervenuto tra me ed il senatore D'Andrea e dopo che il senatore D'Andrea si fosse arricchito più di quello che io pensassi, io mi fossi recato da lui e l'avessi invitato a restituirmi una parte dei danari incassati, molto probabilmente egli non me li avrebbe restituiti. Forse neppure io glieli avrei chiesti. Ma perchè il contraente è lo Stato, il quale è anche sovrano e può fare le leggi, ciò che il privato non farebbe, lo fa lo Stato sovrano e per non scandalizzare troppo i giudici ordinari stabilisce di far esaminare questi fatti da un giudice straordinario. Questo il discorso che sembra ci sia sotto le disposizioni del progetto. Ora se questo fosse il discorso e non ci fosse qualche cosa di più equo e di più profondo, io voterei assolutamente anche contro questa parte del disegno di legge, perchè mi parrebbe informata a principi più che sovversivi, tali da scuotere tutti i più saldi fondamenti della nostra vita sociale oltre che della nostra vita giuridica.

Qual è lo scopo di questa proposta, al quale si può giungere forse per una via più sana, più conforme alle norme generali del diritto?

Per verità, in questa proposta così informe, mal delineata, onde lo stesso relatore ha detto: « ci vuole una giurisdizione speciale perchè, dopo tutto, il magistrato come farebbe a decidere se c'è lucro eccessivo o no? » l'idea non è chiara.

Tuttavia qualche cosa c'è ed è, che nella nostra coscienza dopo la guerra si è formato il convincimento o il sentimento che la guerra, la quale è un male per tutti, la guerra, alla quale ogni cittadino deve partecipare con tutta la sua attività, fino ad offrire alla Patria la vita, non deve permettere ad alcuno arricchimenti oltre il normale, ancorchè legali.

Perciò un buon cittadino, sia pure per un contratto perfetto, immune da vizi e perfettamente eseguito, onde, secondo il diritto ordinario, nulla gli si potrebbe richiedere, dovrebbe moralmente sentirsi obbligato a non guadagnare troppo per causa della guerra. Questo è il sentimento, pel quale noi abbiamo fatto parecchie leggi, soprattutto quella per cui si sono tassati da prima con forti aliquote e poi si sono addirittura confiscati i sopraprofiti. Ebbene, questo concetto di eccessività non è altro che un barlume, mal veduto del concetto del sopraprofito. Tizio in forza del contratto, sia pure non fraudolento, non erroneo e ben eseguito, ha guadagnato troppo: troppo, perchè? Perchè c'è stata la guerra, la causa di questo soverchio è stata, è vero, una forza maggiore, ma la santa forza maggiore che è la guerra nazionale. Tizio non deve trattenere il soverchio guadagno.

Ebbene, questo sentimento lo sento anche io; ma lo scopo, che voi vi proponete di raggiungere con quelle frasi incerte, senza limiti, con quelle forme incostituzionali di un tribunale parlamentare, io credo che si possa raggiungere con giuste forme legali. Già il collega Mango vi ha accennato che lo Stato non ha diritto di rompere i contratti, che non siano in alcun modo viziosi, ma ha suggerito di tassarli. Dice il mio amico Loria, che ciò il Governo ha già fatto con la imposta sui sopraprofiti. Ma se l'avesse già fatto, quel che ci viene a dire l'Ufficio centrale sarebbe la cosa più assurda del mondo, perchè tenderebbe a recuperare quello che è stato già recuperato; e il mio onorevole amico d'Andrea, che si lagna di far poco con l'attuale mandato, non avrebbe da far nulla col mandato che avrebbe allora! (*ilarità*).

Il vero è che i sopraprofiti in parte sono fratelli dei lucri eccessivi, ma non sono l'identica cosa. Vi sono alcuni di questi soverchi guadagni, che non rientrano nella definizione dei sopraprofiti, secondo la legge vigente.

Mentre, sostanzialmente, dal punto di vista economico, le cose presentano gli stessi lineamenti, se il lucro eccessivo rientra nella definizione legale dei sopraprofiti, è già colpito; se ne rimane fuori, per la imperfezione naturale della formula di tutte le leggi e arcinaturale delle leggi nostre presenti, non viene colpito. Converrebbe dunque ricondurre questi lucri eccessivi sotto le disposizioni relative ai sopraprofiti. Se voi mi dite che l'accertata eccessività sarà tassata, allora ciò non ha nulla di eccezionale; sarà un'indagine da compiere, che dovrà esser seguita dalla applicazione di norme fiscali da parte del Governo. Così si potrà raggiungere per vie perfettamente legali lo scopo che vi proponete.

Io sono purtroppo antiquato in materia di diritto, perchè sono professore di diritto romano (*ilarità*). Ma quel vecchio diritto aveva parecchi rimedi generali che il nostro diritto moderno ignora. Era infinitamente superiore dal punto di vista tecnico, e aveva diversi istituti, che, se si richiamassero in vita non solo per questa applicazione, ma anche per molte altre, in Italia frequentissime, potrebbe giovare molto. Per esempio, per ogni caso di terremoto noi dobbiamo fare una legge speciale, come se non ne avessimo due o tre all'anno. L'antico diritto aveva tra gli altri rimedi quello della *in integrum restitutio*, la quale aveva luogo anche per riguardo a certe persone che il diritto generale deve tutelare, e anche per gli enti pubblici, considerati quasi minorenni, che sebbene siano sotto la tutela di tanta gente spesso rimangono senza sufficiente protezione. E allora, osservando appunto i danni, che tali enti possono subire, per negligenze così naturali che non si possono neppure perseguire singolarmente, il diritto antico ammetteva che che si potesse esaminare la cosa, e se il danno era sproporzionato, restituiva le parti in intero. Ecco un'altra forma legale, che non è quella di un tribunale speciale rivoluzionario, come quello parlamentare proposto. Volete fare un progettino di legge che richiami, per questo caso, siffatto antico e molto utile istituto, e che poi dia luogo all'estensione a tanti altri casi della nostra vita ordinaria? Io non avrò nulla in contrario.

Io dunque questo voglio dire, che noi diamo forma stranamente sovversiva a tutti i nostri

provvedimenti e poi ci meravigliamo che la gente faccia la rivoluzione. La rivoluzione viene dall'alto, perchè se il Governo, se il Parlamento non fanno il loro dovere, e per non fare positivamente il proprio dovere, trascendono i limiti del loro potere, sono in piena rivoluzione e non hanno più autorità per prendersela col cittadino che si ribella per le piazze. La rivoluzione noi la facciamo incoscienti nelle aule del Parlamento! (*Approvazioni*).

Non voglio più a lungo tediare il Senato...

Voci. No! no!

SCIALOJA. ...Ma riassumo così il mio sentimento relativo a questo disegno di legge. Io vorrei che il Senato dimostrasse, magari con il voto sopra i singoli articoli, che non è contrario alla proroga, che non è contrario ai provvedimenti, i quali servono a dare maggiore forza e sicurezza alle indagini delle inchieste parlamentari: ma è contrario al travisamento del primo mandato (nè dica che il secondo è lo sviluppo del primo), onde una Commissione creata come Commissione parlamentare d'inchiesta diviene un tribunale straordinario. Chè, se voi approvaste questo primo passo, non mi scandalizzerò del secondo, mi scandalizzerò dell'intero provvedimento (*ilarità*); ma non vorrei che, appuntando tutti gli strali contro la povera Commissione arbitrale, si dimenticasse invece il punto essenziale della giurisdizione parlamentare, contro cui dobbiamo protestare in nome del diritto pubblico italiano. (*Applausi vivissimi e prolungati. Molti senatori si congratulano con l'oratore*).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Di Stefano, Pavia e Polacco a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

DI STEFANO. A nome della Commissione di contabilità, ho l'onore di presentare la relazione « Sul bilancio interno del Senato per l'esercizio finanziario 1921-1922 ». A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 1031, che esenta dalle tasse di bollo e di registro i contratti per la donazione e l'acquisto, la costruzione, l'adattamento ed il

redamento per l'istituti di cura per i tuber-
osi ».

PAVIA. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del regio decreto 20 novembre 1919, n. 2466, col quale è stata istituita la Regia stazione sperimentale di coltura di colera in Lodi ed è fondato nella città un istituto sperimentale consorziale autonomo di colera ».

POLACCO. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare la relazione per la « Conversione in legge del Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1357, contenente norme sull'adozione di orfani di guerra e dei trovatelli nati durante la guerra ».

RESIDENTE. Do atto ai senatori Di Stefano, Pavia e Polacco della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

RESIDENTE. Riprendiamo la discussione sul disegno di legge per la proroga dei poteri delle Commissioni d'inchiesta. Ha facoltà di parlare il senatore Diena.

DIE NA. A domani, a domani.

RESIDENTE. Se l'onorevole ministro guardasigilli desidera parlare, io gli cedo volentieri il turno.

RESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare il ministro della giustizia e degli affari di giustizia.

GIUSTIZIA. *ministro per la giustizia e per gli affari di culto.* Onorevoli senatori, io debbo scusarmi per la naturale timidezza nel parlare in questa Alta Assemblea, timidezza che è tanto maggiore perchè due dei più forti oppositori al disegno di legge in esame sono il senatore Mortara ed il senatore Scialoja, insigni studiosi nelle scienze giuridiche. Ma io parlo con la profonda convinzione di adempiere un dovere e con la certezza che gli argomenti che ho esposto al vostro onorevole ufficio, sono per essere esaminati dal Senato con quella serenità e con quella indipendenza di giudizio, che costituiscono la sua gloria migliore.

Ho avuto l'onore di essere Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle responsabilità di guerra; e quindi ho potuto seguire,

tutto il lavoro da essa compiuto e constatare, nella realtà, la necessità assoluta di questo disegno di legge, che oggi è all'esame del Senato.

La detta Commissione invero si è spesso trovata nella impossibilità di funzionare, ed ha dovuto vedere non di rado le sue proposte restare prive di un qualsiasi pratico risultato per l'assoluta mancanza dei provvedimenti che sono ora sottoposti all'esame vostro.

È qui mi si permetta di fare osservare al Senato, anche prima d'entrare in merito, che nell'esaminare questo disegno di legge occorre riportarsi al momento nel quale fu presentata la legge del 18 luglio 1920 alla quale esso si riannota, poichè se il parlare oggi di violazione del diritto comune riferendosi al disegno che è innanzi a voi, è dire la verità, bisogna però tener conto che esso è la logica conseguenza della legge che il Parlamento e il Senato hanno a suo tempo discussa ed approvata. (*Commenti - approvazioni*).

Al senatore Scialoja ed al senatore Mortara che con frase diversa hanno battezzata come demagogica e rivoluzionaria la legge del 1920 risponderò che occorre riportarsi al momento nel quale non dirò partiti, ma uomini, nemici d'Italia, cercavano sfruttare le conseguenze della guerra, e nel malcontento, nel dolore e nella amarezza si adoperavano a trovare il modo perchè le loro idee perverse e dannose alle istituzioni avessero a prevalere, per giudicare se la legge anzidetta fosse ispirata da un pensiero demagogico e rivoluzionario ovvero del supremo interesse della patria.

Quella del 18 luglio 1920 fu, a parer mio, una legge che strappò da mani rivoluzionarie una arma potente, poichè si andava predicando su tutte le piazze d'Italia che mentre nella guerra gran parte della nazione aveva lacrimato e aveva subito dolori e sventure e mentre tanti avevano immolato la loro giovane vita, v'erano tanti e tanti che si erano arricchiti. Non fu questa, onorevoli senatori, una legge rivoluzionaria, ma una legge eminentemente conservatrice (*applausi*), perchè essa fu destinata a strappare dalle mani dei nemici dello Stato, uno strumento formidabile contro la patria. Noi che viviamo più vicini al popolo, sappiamo che le masse non comprendono il diritto, nè sanno di codici, ma seguono la parola infocata dell'oratore, il quale sa come de-

stare in esse i sentimenti che egli vuole suscitare. Nel momento del dolore e dall'oppressione, nel momento in cui quasi sembrava che la grande guerra nostra non avesse portato tutti gli effetti benefici che ce ne ripromettevamo, non c'era, onorevoli senatori, arma più terribile, più dissolvitrice dello Stato e delle istituzioni che quella di potere affermare che la guerra agli uni aveva portato amarezze e dolori, agli altri invece agio e ricchezza. (*Benissimo*).

Or sotto questo profilo eminentemente politico, eminentemente morale, io vi prego, onorevoli senatori, di seguire col vostro intelletto, con la vostra indulgenza, con la vostra serenità le modeste osservazioni che starò per sottoporvi. (*Approvazioni*).

Non mai, onorevoli senatori, è stata emanata nel regno d'Italia una legge più profondamente innovatrice di quella del 18 luglio 1920 per l'inchiesta sulle spese di guerra.

Quali poteri infatti dava questa legge? Dei poteri assolutamente eccezionali, in quanto alla Commissione d'inchiesta era consentito di proporre provvedimenti di recupero anche indipendentemente, anzi in contrasto con contratti e con sentenze passate in giudicato.

Se qui si difende la giurisdizione ordinaria, vi prego di considerare, nella vostra libera coscienza, se il far decidere le controversie derivanti dall'inchiesta sulle spese di guerra non condurrebbe all'assurdo. Si ammetta in ipotesi che la Commissione d'inchiesta debba proporre i suoi provvedimenti al Governo, e che questi debba a sua volta iniziare l'azione relativa avanti l'autorità giudiziaria; si tenga conto che la Commissione per l'articolo 1, comma *d*) della legge del 18 luglio 1920, nel fare le sue proposte, può prescindere dalle sentenze passate in giudicato, e dai contratti e mi si dica come il tribunale, davanti al quale l'azione sia esercitata, dovrà regolarsi.

Infatti, o il tribunale rispetterebbe il contratto esistente, l'autorità della cosa giudicata, ed allora si avrebbe l'assurdo di avere dato alla Commissione il potere di non tener conto di contratti o giudicati, mentre all'autorità giudiziaria spetterebbe l'obbligo, secondo il diritto comune, di non poter prescindere nè dagli uni nè dagli altri, con che sarebbe resa inutile l'opera della Commissione.

Che se poi dovesse darsi al magistrato ordinario la stessa facoltà di non tener conto dei contratti e della cosa giudicata, ne deriverebbe che il giudice di tribunale potrebbe venire autorizzato a cancellare una sentenza anche della Corte suprema di cassazione. Il dilemma è questo; non è possibile argomentare diversamente.

La Commissione parlamentare d'inchiesta si è trovata in queste condizioni. L'articolo 2 della citata legge 18 luglio 1920 stabilisce che le norme per l'esercizio delle azioni da parte dello Stato tendenti al recupero indicato nel comma *d* dell'articolo 1 saranno emanate con decreto Reale, sentita la Commissione d'inchiesta. Ora la Commissione dovette porsi sin dall'inizio dei suoi lavori diversi quesiti. Tenuto per fermo che le norme di cui è cenno nell'articolo 2 della legge riguardano soltanto la parte procedurale, in qual modo l'azione di recupero doveva svolgersi?

Dovevano esser colpiti solamente i lucri indebiti o anche i lucri eccessivi? E la Commissione, interpretando lo spirito profondamente morale e giusto della legge, fu unanime nel ritenere che non solamente i lucri indebiti, ma anche i lucri eccessivi dovessero essere colpiti, poiché, come è certo nel pieno consenso del Senato, non poteva ammettersi che in un momento in cui lo Stato chiamava a raccolta tutti i suoi figli, chiedendo, ad essi l'eventuale sacrificio della vita, in quello stesso momento taluni, approfittando della condizione di necessità in cui si trovava lo Stato, fossero venuti a locupletarsi, in danno di esso. E quindi la Commissione riconobbe la necessità di una legge che affermi il principio che non solo i lucri indebiti, ma anche gli eccessivi debbono formare oggetto di recupero.

Altro argomento, che occorre considerare, fu quello degli amministratori. Io parlerò, come è mio diritto e mio dovere, con tutta franchezza; e credo con l'approvazione del Senato, perchè a uomini leali e liberi come voi siete, la migliore arma nella discussione è la libertà e la lealtà. La Commissione si è trovata davanti al caso di società, le quali, a suo parere, dovevano risultare non creditrici, ma debentrici dello Stato, ed i cui amministratori avevano percepito in qualche anno delle provvigioni assolutamente enormi, da superare il milione. E allora è stata costretta a chiedersi: se debbo

pire contro la società e se debbo colpire, attraverso l'ente, tanti modesti azionisti che hanno affidato i loro sudati risparmi a questo ente, perchè non debbo colpire colui che ha guadagnato il milione, e che guadagnando il milione ha recato danno allo Stato ed ha retto nello stesso tempo danno alla società?

Ma nella legge non c'era alcuna disposizione che autorizzasse; e allora la Commissione ha inteso la necessità di domandare che una norma legislativa chiarisse questo concetto così giusto, e che è nello spirito della legge, mancando nella parola di essa; tanto più e la Commissione aveva il dovere di non mettere in rischio la sua azione con una interpretazione che avrebbe potuto essere impugnata davanti alle autorità giurisdizionali.

La Commissione non poteva non ritenere che la legge del 18 luglio 1920 non dava alcuna autorità di creare organi di giurisdizione; e allora o si sarebbe dovuto ricorrere per l'esercizio delle azioni di ricupero ai tribunali ordinari, incorrendo nell'assurdo che ho dianzi accennato, o non vi era altra via possibile fuori di quella proposta nell'attuale disegno di legge.

Le osservazioni contro la giurisdizione straordinaria, sono state varie, e si è persino fatto cenno alle Commissioni statali triste ricordo di questi tempi.

Mi sembra che ne abbia parlato l'onorevole Mango; ma io gli ricorderò che i tribunali statali erano diretti ad esercitare la loro azione salvaguardia contro quelli che lottavano per la libertà, che lottavano per l'Italia, contro uomini veri, che avevano le più pure e alte idealità che venivano sacrificati nell'anima prima e nel corpo...

MANGO. Sempre le più odiose erano le commissioni statali.

RODINÒ, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Quelli erano tribunali infami e la storia ha condannato e condannerà. (*applausi vivissimi*).

Ma non sono tribunali infami quelli che tendono a rafforzare l'autorità dello Stato facendo comprendere alle povere masse popolari, spesso ingannate e spesso travolte, che lo Stato non ammette nessuna eccezione per i suoi cittadini nell'esercizio delle sue azioni, e che qualunque sia la loro posizione sociale, tutti

debbono essere eguali dinanzi alla maestà della legge, in modo che nella guerra, triste e gloriosa, se molti hanno sofferto nobilmente non debba ad alcuno esser lecito di avere ricavate ricchezze che trarrebbero origine dal sangue e dal dolore altrui!

MANGO. Ma per questo dovrebbe bastare la vostra magistratura, se avete fede in essa. (*Commenti prolungati*).

RODINÒ, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. Onorevole senatore Mango, non vi è la vostra o la nostra magistratura (*bene*); vi è una magistratura italiana (*benissimo*), alla quale io profondamente m'inchino.

Osservo inoltre che il magistrato ha il diritto e il dovere di giudicare secondo il codice civile, mentre le azioni contro appaltatori disonesti, contro i fornicatori del pubblico denaro non possono venire nè esercitate nè decise secondo la legge comune e con l'osservanza della comune procedura.

Per esse, è ben appropriato un primo giudizio ed una prima valutazione da parte di una Commissione di uomini eletti quale è la Commissione parlamentare d'inchiesta, la quale in fin dei conti, è formata da quindici componenti di questa altissima Assemblea e da quindici componenti dell'altro ramo del Parlamento. Ed io vi dico che se voi temete che anche la politica, intesa nel suo senso basso o volgare, possa infiltrarsi in un'Assemblea di trenta fra deputati e senatori, dove mai l'Italia potrà trovare uomini retti? Dove potrà trovare uomini immuni da sospetto?

MANGO. Questa è confusione dei poteri dello Stato, confondere il potere politico col giudiziario. (*Commenti*).

DI RODINÒ, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. Non v'ha confusione di poteri in questo disegno di legge, il quale, onorevoli senatori, non si può riguardare alla stregua del diritto comune, ma, si deve considerare alla stregua di un diritto eccezionale.

Quale legge consentiva tante giuste, per quanto lagrimevoli, severità che si sono usate durante la guerra? Quale legge umana o divina consentiva tutta la legislazione straordinaria di guerra se non il supremo interesse, la suprema difesa della patria? (*Approvazioni e commenti*).

Sono leggi eccezionali, è vero, ma non per questo sono leggi men sante e men giuste. (*Commenti*). Ad ogni modo, onorevoli colleghi, non voglio solamente limitarmi a difendere l'istituzione del Collegio arbitrale sotto questo profilo; ma io voglio ancora dire di più, e qui userò, come nelle mie altre osservazioni, tutta la maggiore lealtà.

Prima di presentare questo disegno di legge nel quale non figura il mio nome (e così rispondo all'onorevole senatore Scialoja perchè fu presentato come proroga della legge 18 luglio 1920, che era dovuta alla iniziativa del Ministro dell'interno) mi sono permesso di sottoporre il disegno, almeno nella sua linea generale, all'onorevole senatore Mortara; e l'onorevole senatore Mortara (me ne appello alla sua lealtà) non trovò alcuna osservazione per quanto riguarda la proroga, nè per quanto concerne la facoltà di estendere le indagini e le responsabilità ai pubblici amministratori delle società, e inoltre consentì nella istituzione di un Collegio arbitrale, in modo che un eventuale dissenso potrebbe cadere solo su questo punto, se cioè contro il Collegio arbitrale debba o non debba esservi il ricorso per cassazione. Non vi può essere nemmeno dissenso in rapporto a quanto il senatore Mortara ricordava nel suo discorso, e cioè che il nostro diritto prevede bensì l'arbitrato, ma l'arbitrato a facoltà delle parti, laddove qui è obbligatorio; perchè è chiaro che se nel disegno di legge a lui sottoposto era stabilito il Collegio arbitrale, per ciò solo ne derivava necessariamente che tale Collegio era non facoltativo, ma obbligatorio.

Del resto non è difficile ricordare l'esistenza di altri organi giurisdizionali che distolgono i cittadini dal loro giudice naturale: basta accennare al Tribunale delle acque pubbliche, che suscitò nel Senato una larga discussione, alla quale presero tanta parte il senatore Bensa, l'attuale ministro senatore Bergamasco e il senatore Mortara. Evidentemente anche quella è una giurisdizione che si allontana dalla giurisdizione ordinaria.

Ad ogni modo, data la legge 18 luglio 1920, che Camera e Senato hanno approvato, se si limitano i poteri alla Commissione di inchiesta e si vuole mantenere ferma la giurisdizione ordinaria, non è umanamente possibile che la Commissione possa completare il suo compito.

Se vi è, una legge che si sia completamente allontanata dai comuni principi del diritto, intesa talo espressione nel suo senso più rigido, è la legge sulla Commissione d'inchiesta per la guerra, che non solo riguarda responsabilità di ordine morale, giuridico, amministrativo e politico, ma dà il sovrano potere alla Commissione di proporre provvedimenti al di fuori e in contrasto con qualsiasi contratto e con qualsiasi giudicato e di quella legge il logico legitimo corollario è l'attuale disegno di legge sottoposto al vostro esame. Alcuni onorevoli senatori affermano di essere favorevoli al disegno puro e semplice di proroga, ma essere contrari a tutte le altre disposizioni aggiuntive.

Ora consentite, onorevoli senatori, che io dichiari che se tale dovesse essere il pensiero prevalente di quest'assemblea, la questione grave che è sottoposta al Vostro esame, cioè quella del funzionamento delle Commissioni d'inchiesta, non troverebbe la sua risoluzione.

Altra questione. al contrario, si prospetta alla vostra coscienza; cioè se la legge 18 luglio 1920, senza nessuna ulteriore aggiunzione o esplicazione legislativa, possa svolgere la sua opera per raggiungere nel più breve tempo possibile la sua vasta e complessa finalità. Ora, non votando il presente disegno di legge si verrebbe implicitamente ad annullare e revocare la detta legge, perchè non sarebbe possibile senza di essa che la Commissione proseguisse nei suoi lavori. Ed infatti la Commissione d'inchiesta non ha altro potere che quello di proporre provvedimenti; ora, proposti questi, chi è che deve esaminarli? Con una frase generica si risponde: lo Stato. Ma lo Stato è un ente astratto, è impersonale nei suoi organi. Si soggiunge: sarà ad esempio il ministro del tesoro; ma questi, a sua volta, quando abbia la potestà di esaminare le proposte della Commissione, si dovrà rivolgere ad altri Corpi consultivi dello Stato, perchè nessuno vorrà ritenere che il ministro sia in grado di esaminare tutte le proposte di essa. E si andrebbe allora a questa conseguenza: che la Commissione di inchiesta dovrebbe limitare la sua azione semplicemente a proporre i provvedimenti, e lo Stato, a mezzo di uno qualsiasi dei suoi organi, dovrebbe riesaminarli per assumere la responsabilità dell'attuazione o meno delle proposte, poichè è chiaro che ogni proposta porta ad una accet-

tazione o ad una reiezione. Nel caso che le accettati, lo Stato dovrebbe adire la autorità giudiziaria, cioè il tribunale, che a sua volta, data l'esistenza della legge del 18 luglio 1920, dovrebbe, nel decidere, non tenere alcun conto nè della cosa giudicata, nè dei contratti, poichè, ripeto, le proposte della Commissione, secondo la ricordata legge, sono da formulare indipendentemente ed eventualmente contro i giudicati già pronunziati e i contratti esistenti. E ne conseguirebbe (giova ripeterlo) questo assurdo, che il tribunale potrebbe, in ipotesi, esaminare una sentenza di Cassazione ed avrebbe tutto il diritto di considerare tale sentenza priva di effetto giuridico.

Ora io, senza mancare del dovuto ossequio agli illustri miei contraddittori, mi permetto far presente che, molto più utilmente, le loro osservazioni avrebbero potuto trovar posto allorchè venne in discussione la legge del 18 luglio 1920. Forse l'altissima parola del Senato avrebbe indotto a non emanare quella legge o ad emanarla con modificazioni; perchè io non so se sia più grave e contro il diritto, sanzionare come è sanzionata dall'anzidetta legge che i contratti stabiliti tra le parti, e le sentenze che furono pronunziate dall'autorità giudiziaria e passate in giudicato non debbono valere nulla, o che una lite fra Stato e privati come è proposto nel presente disegno di legge, venga deferita a uno speciale collegio costituito in modo che possa dare sicuro affidamento alle parti.

L'onorevole Scialoja si è fermato a lungo sulla prima parte del disegno di legge; su quella che viene a dare alla Commissione inquirente la funzione di primo giudice. Evidentemente, se la Commissione inquirente si fosse limitata soltanto a proporre provvedimenti, è chiaro che una volta formulate le sue proposte, vi sarebbe stata una lunga via da percorrere prima che queste potessero avere attuazione; e la legge sarebbe fallita al suo scopo, perchè il concetto del legislatore è stato appunto quello di raggiungere una rapida esecuzione dei provvedimenti proposti. E poi, onorevole Scialoja, se è vero che la Commissione pronunzierebbe in prima istanza, è pur vero che contro al deliberato di essa vi sarebbe il ricorso al Collegio arbitrale, il quale è formato, come ho detto, in modo da dare i maggiori affidamenti di obiettività e di giustizia; poichè si compone di un consigliere di Corte di cassazione, di un con-

sigliere della Corte dei conti, di un consigliere di Stato, e inoltre la parte interessata ha il diritto di nominare un suo rappresentante nel Collegio stesso, per temperare questa procedura straordinaria, senza dire che essa avrebbe altresì tutte le più ampie garanzie del contraddittorio...

SCIALOJA. Ma io temo anche le ingiuste assoluzioni.

RODINÒ, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. Onorevole Scialoja, Ella che è uomo di tanto intelletto, sa che il timore delle ingiustizie non potrà mai mancare in modo assoluto dovunque vi sono dei giudici. Queste ingiustizie possono avvenire tanto in buona come in mala fede; e fortunatamente da noi in mala fede io m'auguro non avvengano. Ad ogni modo questo timore è inevitabile. Del resto, onorevole Scialoja, è facile criticare il disegno di legge attuale, considerandolo come un provvedimento isolato, come un provvedimento indipendente da qualsiasi altro, ma non è egualmente facile la critica quando lo si metta in correlazione con la legge del 18 luglio 1920. Se tutte queste osservazioni di doveroso rispetto dei principi di diritto e delle norme statutarie fossero state fatte allora, il Senato ne avrebbe potuto discutere in tempo utile e avrebbe eventualmente modificato il disegno di legge, oppure non l'avrebbe approvato; e in questo caso non ci troveremmo ora nella necessità di esaminare l'attuale progetto di legge.

Onorevoli senatori, riassumo il mio dire. La Commissione parlamentare di inchiesta sulle spese di guerra è stata creata per un'altissimo scopo di giustizia e di moralità. A parer mio, si potrebbe respingere questo disegno di legge ove si avesse la convinzione non solamente che la legge del 28 luglio scorso anno dia alla Commissione tutti i poteri perchè essa possa esplicare il suo mandato, ma anche che sia possibile far capo alla giurisdizione dei tribunali ordinari la giurisdizione dei tribunali ordinari non è applicabile al caso in esame perchè esiste una legge precedente, e in ogni caso si avrebbe una procedura così lunga, così difficile che la legge sarebbe completamente frustrata nelle sue finalità e nel suo scopo. Siccome le maggiori ostilità sono state rivolte all'istituzione del collegio arbitrale in quanto, in violazione dell'art. 71 dello Statuto, allontanerebbe i cittadini dai loro giudici naturali,

io vorrei ripetere al Senato delle parole che io stesso rilevai dalla discussione sull'istituzione del magistrato alle acque, seguita in questo alto Consesso e che furono pronunziate dall'onorevole senatore Mortara, nella qualità di guardasigilli. Diceva egli: « Quando lo Stato istituisce un organo giurisdizionale permanente, davanti al quale tutti i cittadini sono chiamati a comparire per la tutela delle loro ragioni concernenti una data categoria di diritti e di azioni, questa non è una Commissione straordinaria o un Tribunale straordinario, ma è una giurisdizione speciale. Nel caso presente è un tribunale ordinario per la materia delle acque, e come tale non cade sotto la sanzione dell'articolo 71 dello Statuto ».

Ora io domando, se anche in quella discussione nel Senato fu elevata l'eccezione che la creazione del tribunale alle acque fosse contraria allo spirito e alla parola dello Statuto e il Senato, nel suo alto intelletto e nella sua serena coscienza, ritenne che quella creazione non vi fosse contraria, altrettanto dovrebbe avvenire nel caso di cui discutiamo, anche perchè la materia è profondamente diversa. Qui non si tratta, di giudicare sul diritto delle acque, ma sui doveri che hanno coloro che si sono arricchiti a danno dello Stato, di restituire allo Stato e di restituire sollecitamente. È chiaro, onorevoli senatori, che in questa assemblea dove regna sovrana la più alta rettitudine, la più limpida elevatezza morale, sul fine da raggiungere non v'è discussione possibile, poichè tutti siamo di accordo nel volere che chi ha approfittato dello Stato debba restituire.

Il dissenso quindi non è nel fine da raggiungere ma sui mezzi più adatti per raggiungerlo. Orbene, io ritengo che l'unico mezzo per raggiungere il fine comune sia quello di dare alla Commissione parlamentare di inchiesta le facoltà che essa ha domandato. E permettete che io finisca il mio dire richiamando, ancora una volta, le parole pronunciate dall'onorevole senatore Mortara, durante la discussione sul tribunale delle acque pubbliche, non sapendo trovare modo più degno di contrastare le opinioni dell'onorevole senatore Mortara se non con le stesse sue opinioni.

« Io confido - diceva l'onorevole senatore Mortara alla fine di quella discussione che tenne per molte sedute il Senato occupato - io confido che gli onorevoli senatori usciranno da

questa seduta con l'animo più calmo circa la tragedia della violazione dello Statuto e della deroga ai più sacri principi del diritto, di cui ha parlato l'onorevole senatore Plezza. Niuna violazione di Statuto, niuna manomissione di principi fondamentali è stata consumata: il Senato può tranquillo discutere tutto il disegno di legge e decidere se e con quali miglioramenti meriti la sua approvazione ».

Io desidero proprio finire così questo discorso. Se la mia parola parola potesse avere autorità nell'animo vostro, onorevoli senatori, io vi direi che voi dovrete riconcentrarvi nella serenità delle vostre coscienze, rinserrarvi nella forza del vostro intelletto e pensare quanto gravi sarebbero le conseguenze se questo disegno di legge non venisse da voi approvato. Voi mettereste la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra, non dico nella necessità di dimettersi, perchè non è questo il punto che è in discussione e che debba qui avere influenza decisiva, ma la mettereste nella impossibilità di funzionare. Voi, con il vostro voto contrario a questo disegno di legge, - permettete l'onesta lealtà con cui esprimo il mio pensiero - non verreste che a revocare di fatto quella legge che è stata votata, quella legge che io continuo a ritenere non demagogica nè rivoluzionaria, ma ispirata veramente alla conservazione sociale, ispirata a calmare le masse, ispirata principalmente a strappare un'arma potente di mano ai nemici dell'Italia, ai nemici del progresso della nazione. (*Vivissimi applausi*).

MORTARA. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Ho chiesto di parlare per un fatto personale (*rumori*)...

Voci. A domani, a domani!

MORTARA. Prego i miei onorevoli colleghi di concedermi pochi minuti di attenzione.

Io sono molto grato all'onorevole ministro della giustizia, dell'immeritato onore che egli ha voluto rendermi con le sue parole gentili, mi consenta anzi di dire amichevoli; ma non è semplicemente per fare questo ringraziamento che ho veduto nel suo discorso l'occasione di un fatto personale: è per una ragione un poco più delicata. Egli ha accennato ad un atto di molta cortesia che compì verso di me interro-

gandomi nell'estate scorsa, anzi mandando appositamente una persona autorevole di sua fiducia nel luogo dove io stavo in vacanza per interrogarmi sul disegno di legge del quale ora si discute, o per meglio dire sopra l'*avant projet* di esso, sopra un lavoro preliminare da lui predisposto. Io allora, come ieri, come ancor prima quando smentii, in una lettera al *Giornale d'Italia*, una voce che era stata pubblicata circa la mia pretesa adesione alla istituzione di una giurisdizione speciale, all'incaricato del ministro della giustizia dichiarai: la mia convinzione essere assolutamente contraria alla istituzione di una giurisdizione speciale. La persona che conferiva con me mi espone, certo con molto minore eloquenza, con minore efficacia e calore oratorio, le ragioni che oggi avete udito dall'onorevole ministro della giustizia; e siccome io divido il suo concetto sul quale siamo tutti d'accordo, divido cioè l'aspirazione a che giustizia sia fatta secondo i fini che il Governo onestamente si propone (giacchè esso può commettere un errore giuridico, ma certamente non è un errore d'indole morale che esso commette proponendo la istituzione di queste giurisdizioni speciali), conclusi la conferenza con l'inviato dell'onorevole ministro enunciando questo pensiero: se voi credete che il giudizio davanti ai tribunali ordinari possa portare a conseguenze che contrastano ai fini della legge, potete trovare il modo di evitarlo senza uscire dall'ordinamento giudiziario, perchè per non uscire dall'ordinamento giudiziario è necessità suprema che si legiferi sopra fatti futuri, non sopra fatti passati. Istituire tribunali nuovi non si può per fatti passati. Se nell'ordinamento giudiziario c'è un istituto - e c'è - che possa servire ad abbreviare le forme della procedura, a semplificare il giudizio, a garantire lo Stato del raggiungimento dei fini voluti, adottate quello; è la forma del giudizio arbitrale.

Scrissi anche una lettera all'onorevole Rodinò nella quale accennai succintamente quanto il suo incaricato gli avrebbe poi esposto a voce circa la conclusione di quel nostro colloquio. Ebbi il piacere di constatare che l'onorevole Rodinò aveva seguito - lasciamo stare la precisione tecnica che è di secondaria importanza - aveva seguito il pensiero che io avevo avuto il dovere di manifestargli in seguito al suo cortese invito.

Infatti il progetto dell'onorevole Di Rodinò era di costituire un collegio arbitrale. Leggo gli articoli proposti alla Camera dal ministro della giustizia: « Il collegio arbitrale è composto di tre membri scelti nella Corte di cassazione e nel Consiglio di Stato e nella Corte dei conti e di due membri nominati, per ogni controversia, uno dall'amministrazione interessata e l'altro dalla parte ricorrente, secondo le norme da stabilirsi nel decreto reale menzionato nella prima parte di questo articolo ». Questo era un collegio arbitrale, il che vuol dire che tutte le garanzie che l'ordinamento giudiziario vigente dà per il giudizio arbitrale erano date al giudizio di questo collegio. Io avrei potuto fare in proposito qualche osservazione in linea tecnica non giuridica. La Commissione parlamentare della Camera credette che questa fosse una misura troppo blanda e che anzi non si dovesse dare pure il diritto di difesa (simili assurdità basta enunciarle, non occorre discuterle) a coloro che dovessero essere giudicati da questa giurisdizione speciale. Modificò quindi il progetto Rodinò con un articolo che era il n. 7 *bis* del controprogetto della Commissione. Questo articolo costituiva un collegio composto di cinque membri che sarebbero stati il primo un consigliere della Corte di cassazione, o di grado superiore, il secondo e il terzo un consigliere della Corte dei conti e un consigliere di Stato, il quarto e il quinto due tecnici della materia, da nominarsi, per ogni controversia, dal povero uomo che vi parla, dal Primo Presidente della Corte di cassazione, a cui nessuno aveva domandato se sarebbe stato soddisfatto di assumere simile carico. « Il detto collegio (proseguiva il testo) deciderà senza essere tenuto ad osservare le forme e i termini stabiliti per il procedimento avanti la autorità giudiziaria. Contro le decisioni del collegio (il Senato faccia attenzione) non sarà ammesso alcun mezzo di impugnazione, salvo il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione ai termini dell'art. 3, nn. 2-3 della legge 31 marzo 1877 sui conflitti di attribuzione ».

Questa ultima disposizione non apparteneva al progetto dell'onorevole Rodinò: è entrata invece come unica concessione, lo dice la relazione dell'onorevole Marracino, come unica concessione che la Camera faceva ai giudicabili dal collegio. Questo ricorso per incompetenza o eccesso di potere, è nozione elementare ed io non la posso cambiare per far piacere

o dispiacere a qualcuno nè in linea politica nè in linea giuridica, è caratteristica esclusiva delle giurisdizioni speciali; così precisamente la Commissione della Camera aveva stabilito una giurisdizione speciale. Vedo con piacere che il relatore della maggioranza dell'Ufficio centrale fa segno di consentire nel mio concetto. Alla Camera, durante la discussione, la istituzione di questa forma di giurisdizione speciale apparve tale cosa da muovere gli scrupoli nella coscienza dei giuristi e degli uomini politici; si capi che si violava qualche alto principio, che si manometteva in una parola ogni garanzia fondamentale della libertà e del diritto. Fu lo stesso presidente attuale della Commissione d'inchiesta per le spese di guerra, almeno così credo, l'onorevole Carnazza, che ritornò al progetto Rodinò, e propose alla Camera di sostituire all'organo di giurisdizione speciale creato dalla Commissione della Camera stessa il collegio arbitrale.

Ma disgraziatamente, sarà stata forse una svista, dopo aver stabilito di nuovo il collegio arbitrale, si mantenne quel capoverso che ho letto testè che non ammette altro ricorso se non davanti alle sezioni unite per incompetenza o eccesso di potere. Ecco come il collegio arbitrale, cui io avevo in massima consentito con l'onorevole Rodinò, nella discussione della Camera e nel progetto che si chiede oggi al Senato di approvare, diventò un organo di giurisdizione speciale e non più un collegio arbitrale. Spero che quantunque la materia sia arida e tecnica i colleghi avranno compreso la mia spiegazione. Questa spiegazione da parte mia era doverosa di fronte al cortese ricordo fatto dall'onorevole Rodinò dei rapporti che erano passati tra noi a proposito della elaborazione del progetto.

Per non parlare più su questo argomento sul quale ho presentato insieme ad altri colleghi un ordine del giorno, concludo così: L'onorevole Rodinò ammette con noi che questa legge viola l'art. 71 dello Statuto; egli invoca una necessità politica d'ordine superiore a cui bisogna inchinarsi. Mi permetta l'onorevole Rodinò di non credere, ed il Senato non l'ha creduto con me, che si violasse l'art. 71 dello Statuto con la istituzione di un tribunale delle acque; tant'è che il Senato ha sanzionato, seguendo le dimostrazioni e le conclusioni mie, quella istituzione come non violatrice

dell'art. 71 dello Statuto. Oggi si domanda al Senato, l'approvazione di questa legge con la consapevolezza di sanzionare la istituzione di una nuova giurisdizione speciale, o di due, come dice bene il senatore Scialoja che sostiene al pari di me che le giurisdizioni sono poi effettivamente due.

Io ho adempiuto il mio dovere, ma pongo in guardia il Senato sulla gravità delle conseguenze di questa violazione. Faccia il Senato secondo la coscienza e la sapienza sua, quello che crede votando sull'ordine del giorno che ho proposto insieme ad altri colleghi. Col mio ordine del giorno io propongo di passare alla discussione degli articoli riconoscendo la necessità di armonizzare il progetto di legge con l'art. 71 dello Statuto. Questa sarà una votazione di carattere preliminare che indicherà se il Senato vuole approvare il disegno di legge tale e quale, salvo emendamenti eventuali secondari, qualora l'ordine del giorno sia respinto; se invece sarà approvato significherà che nella discussione degli articoli si proporranno tali emendamenti da ricondurre nell'orbita dell'art. 71 dello Statuto il controllo giurisdizionale sopra questa materia; il che potrà eventualmente portare a concretare nettamente, limpidamente, e in conformità alle leggi vigenti, l'istituzione di un collegio arbitrale. Con ciò non intendo che si trascino lungamente le liti e che si proroghi eternamente il conseguimento del diritto dello Stato in questa materia. Anzi io ho cercato di cooperare al conseguimento del giusto desiderio del Governo di ottenere il risultato della maggiore semplicità e sollecitudine. Debbo dire anche, ad onor del vero ed al disopra di ogni ragione di mio merito personale, che quella stessa interpellanza fatta dall'onorevole Rodinò mi era stata fatta dal suo predecessore, col quale anzi ne conferii lungamente; e quello che ho esposto ieri ed oggi al Senato ho esposto ai due ministri successivamente. In fondo non ho trovato alcuno che mi abbia confutato.

Vedrà il Senato, nella sua elevata coscienza politica e civile che cosa sia meglio deliberare per passare alla discussione di questo disegno di legge.

RODINÒ, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RODINÒ, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. Non chiederò all'attenzione del Senato che pochi minuti di tempo. Io vorrei, se lo consente il senatore Mortara e se il Senato me lo permette, riportare la discussione in quelli che, a parer mio ne sarebbero i veri suoi termini.

Abbiamo inteso ieri, e risulta anche dal resoconto sommario del Senato, come la discussione s'aggiri intorno alla seguente affermazione: « Voi non potete creare un collegio arbitrale perchè l'art. 71 dello Statuto vieta di sottrarre i cittadini ai propri giudici naturali ». Anzi il senatore Mortara, più precisamente, disse: Esso è un organo di giurisdizione speciale e quindi non lo si deve istituire perchè, pur prescindendo dalla considerazione se si debbano falcidiare questi organi di giurisdizione speciale, bisogna notare che in questo caso il Parlamento non ha il potere d'istituirli. Glielo vieta l'art. 71 dello Statuto, nel quale è detto che niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali e che non potranno perciò essere creati tribunali e Commissioni straordinarie ».

Il senatore Mortara ha dunque affermato che niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali, nè può, perciò, essere sottoposto ai collegi arbitrali, i quali, a suo dire, sono istituti giurisdizionali che richiedono il consenso delle parti.

Ora in non saprei conciliare questa recisa affermazione dell'onorevole senatore Mortara con la difesa da lui fatta in quest'assemblea della costituzionalità del Tribunale delle acque e con l'opinione favorevole che ebbe la bontà di manifestarmi dell'istituzione del Collegio arbitrale previsto nell'attuale disegno di legge. Ora, anche il Collegio arbitrale ammesso dal senatore Mortara costituirebbe una deroga dall'art. 71 dello Statuto in quanto sottrarrebbe i cittadini dai loro giudici naturali, il che dimostra come non sia invocabile l'articolo suddetto dagli illustri miei contraddittori.

Che poi abbia fatto bene o male la Camera dei deputati a stabilire che contro la decisione del collegio arbitrale si possa o no ricorrere alla Corte di cassazione, è un'altra questione. A me premeva soltanto affermare che, quando si istituisce per legge un collegio arbitrale (sulla quale istituzione per legge era d'accordo anche l'on. Mortara), si viene sempre a sot-

trarre il cittadino al giudice naturale, perchè nessuno potrà certo sostenere che il collegio arbitrale, costituito per legge, sia il giudice naturale dei cittadini.

PRESIDENTE. Darò ora lettura dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole senatore Mortara:

« Il Senato, ritenendo che le modificazioni proposte all'art. 2 della legge 18 luglio 1920, n. 999, devono essere emendate in armonia con l'art. 71 dello Statuto, passa alla discussione del disegno di legge.

« Mortara, Tommasi, Catellani, Lustig, Lusignoli, Chimienti, Ferri, Fadda, Sinibaldi, Salvia, Giordani ».

Domando al Governo se accetta quest'ordine del giorno.

RODINÒ, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. Evidentemente il Governo non può accettarlo.

PRESIDENTE. Domando all'Ufficio centrale se accetta l'ordine del giorno presentato dal senatore Mortara.

BERIO, *relatore dell'Ufficio centrale*. La maggioranza dell'Ufficio centrale non lo accetta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è accompagnato dalla richiesta di appello nominale firmata dai senatori Salvia, Fadda, Chimienti, Cirao, Valenzani, De Cupis, San Martino, Lusignoli, Ferri, Lustig, Sinibaldi, Giardino, Giordani, Tommasi, Catellani, Vigliani, Ameglio, Rota, Venzi, Vicini, Reynaudi, Durante, Bombig, Faelli, Martino. (*Commenti vivissimi*).

SPIRITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Avendo l'onore di far parte della Commissione di inchiesta sulle spese di guerra, e poichè non ne facevo parte quando fu presentato al Parlamento il presente disegno di legge, dichiaro di astenermi. (*Commenti*).

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Vorrei sapere se propriamente rimanga fermo che con la votazione di questo ordine del giorno non rimane pregiudicata nessuna delle questioni contenute negli articoli. Parrebbe di sì, perchè l'ordine del giorno finisce con questa frase: « passa alla discussione del

disegno di legge». Me ne fa nascere dubbio la motivazione. Vorrei quindi sapere se con quell'ordine del giorno rimanga impregiudicata la votazione di tutti gli articoli. (*Commenti*).

RODINÒ, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RODINÒ, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. Risponderò all'onorevole De Cupis. A parer mio, se il Senato accettasse l'ordine del giorno presentato dal senatore Mortara, la conseguenza sarebbe questa: che tutte le proposte della Commissione d'inchiesta sulle spese di guerra verrebbero ad essere esaminate innanzi ai tribunali ordinari.

Voci. No, no...

RODINÒ, *ministro per la giustizia e per gli affari di culto*. Dovrebbero essere esaminate dai tribunali ordinari. Del resto tutta la discussione si è imperniata su questo punto cioè se possano i cittadini essere sottratti o meno ai loro giudici naturali.

Ora, siccome anche il collegio arbitrale, stabilito per obbligo di legge, e non per facoltà e per volontà delle parti, viene indubbiamente a sottrarre i cittadini ai loro giudici naturali, non posso accettare l'ordine del giorno che non contiene l'esplicita dichiarazione che il Senato accetta l'istituzione del Collegio arbitrale. È chiaro che quando il Senato accettasse codesta istituzione, il che, ripeto, significherebbe sottrarre i cittadini ai giudici naturali, sulle modalità, se debba esservi o no il ricorso alla Cassazione, si potrebbe discutere in sede di articoli. Ma il Senato deve pronunciare la sua alta parola su questo punto: vuole o non vuole il Senato sottrarre i cittadini ai suoi giudici naturali in relazione alle controversie cui possono dar luogo le conclusioni della Commissione d'inchiesta? (*commenti*). Se li vuole sottrarre rinviandole innanzi al collegio arbitrale possiamo essere d'accordo, perchè la legge stabilisce appunto il collegio arbitrale, ma non dobbiamo in una locuzione che può essere interpretata in vari modi, generare l'equivoco. Dichiaro quindi che se l'ordine del giorno del senatore Mortara ha questo significato, cioè ammettere la sottrazione dei cittadini ai loro giudici naturali, per sottoporli al Collegio arbitrale in relazione alle controversie nascenti

dalle proposte della Commissione d'inchiesta, non avrei difficoltà ad accettarlo.

Voci. A domani.

DE CUPIS. Domando di parlare. (*Rumori, commenti*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Le osservazioni fatte dall'onorevole Ministro, non rispondono al dubbio che ho sollevato. Il dubbio mio è di diverso carattere.

Io voglio sapere se con la votazione dell'ordine del giorno Mortara, rimanga libera la discussione di tutti gli articoli del disegno di legge...

Voci: Sì, sì. (*Commenti*).

DE CUPIS... Io ho dato la mia firma alla votazione per appello nominale, precisamente perchè io avevo inteso, che con questo ordine del giorno, la discussione dei due articoli 1, 2, sul quale finora si è discusso, sarebbe rimasta impregiudicata. Osservo però che l'ordine del giorno dice che: « il Senato ritenendo che le modificazioni proposte all'art. 2 della legge 18 luglio 1920, devono essere emendate in armonia con l'art. 71 dello Statuto, passa alla discussione del disegno di legge ». Dunque, signori, come vedete l'ordine del giorno Mortara, salva solo, l'art. 2 della legge, ma non l'art. 1.

Ora domando se con la votazione di questo ordine del giorno la discussione dell'art. 1 rimanga integra? (*Commenti, interruzioni*).

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Dopo ciò che ha detto il ministro, mi pare che la discussione si riapra, perchè quando egli ha attribuito all'ordine del giorno Mortara un significato diverso da quello che gli ha dato il proponente, la votazione non può aver luogo, se non si dirada prima questo equivoco.

Siccome si tratta di una materia non facile, se vogliamo discutere in modo da intenderci, io non credo che si possano dire solo due parole. Io sono breve di solito, ma non credo di poter portare qualche contributo a questa discussione senza dilungarmi. Proporrei quindi di rimandarla a domani, altrimenti si dovrebbe votare su di una materia delicata, senza avere le idee chiare. (*Commenti, approvazioni*).

PRESIDENTE. Il senatore Scialoja propone che il seguito della discussione e quindi la vo-

tazione dell'ordine del giorno del senatore Mortara siano rinviate a domani.

Voci. Sì, sì. (*Rumori, commenti*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Allora il seguito della discussione e della votazione dell'ordine del giorno del senatore Mortara è rinviato a domani.

Presentazione di disegni di legge.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge del Regio decreto in data 13 marzo 1921, n. 254, riguardante la sistemazione di taluni personali civili della Regia marina;

Conversione in legge del Regio decreto in data 1° aprile 1915, n. 429, che proroga la concessione dell'indennità giornaliera agli ufficiali della Riserva navale e di complemento richiamati alle armi;

Conversione in legge del Regio decreto in data 13 marzo 1921, n. 322, relativo al computo degli stipendi agli ufficiali richiamati dal congedo;

Ratifica del Regio decreto in data 20 febbraio 1921, n. 255, inteso a regolare per il tempo di pace, la concessione d'impianti radio-telegrafici e radiotelefonici;

Conversione in legge del Regio decreto 21 novembre 1920, n. 1721, che approva la ratifica degli assegni dovuti ai militari del Corpo Reale equipaggi in viaggio od in missione per motivi di servizio, in sostituzione di quella approvata col decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 380;

Conversione in legge del Regio decreto 9 giugno 1920, n. 878, relativo alla cessazione delle disposizioni del Regio decreto n. 715 del 16 maggio 1918 per alcuni personali della Regia marina;

Conversione in legge del Regio decreto in data 2 maggio 1915, n. 596 che sospende i limiti di età per gli ufficiali in congedo della Regia marina;

Conversione in legge del Regio decreto in data 29 aprile 1915, n. 592, che concede una indennità di lire 200 agli ufficiali della riserva navale richiamati in servizio di autorità;

Conversione in legge dei regi decreti 11 marzo 1920, n. 348, e 20 gennaio 1921, n. 85, circa l'autorizzazione concessa al ministro della marina di vendere navi che non avessero più efficienza bellica.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione di questi disegni di legge, i quali seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Al ministro degli affari esteri per sapere se abbia avuto comunicazione dal Governo britannico della sostituzione del porto di Marsiglia a quello di Brindisi per la raccolta della Valigia delle Indie da parte della « Peninsular and Oriental Steamship Company » e, nel caso di una risposta affermativa, quale ne sarebbe il motivo.

Apolloni.

Al ministro della pubblica istruzione per conoscere quale sia il suo pensiero riguardo alla nomina di una Commissione per la riforma della legge dei patronati scolastici in armonia alle nuove attribuzioni che esso deve assumere e in relazione agli affidamenti dati in proposito dal precedente Ministero.

Montresor.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Interrogazioni.

II. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Proroga dei poteri delle Commissioni par-

lamentari d'inchiesta istituite rispettivamente con la legge 18 luglio 1920, n. 999, e con quella 18 luglio 1920, n. 1005 (N. 208).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Proroga dei termini stabiliti dalla legge 16 luglio 1914, n. 665, circa i lavori di ricerca d'acqua in Sardegna (N. 193);

Conversione in legge dei Regi decreti 14 gennaio 1917, n. 191, 1° febbraio 1917, n. 325, e 27 aprile 1919, n. 812, relativi alle Regie gallerie di arte moderna di Roma e di Firenze e alla sistemazione degli edifici monumentali di San Miniato al Monte (N. 35);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 733, approvante la convenzione per l'acquisto da parte dello Stato della Biblioteca Chigiana e dei quadri, sculture ed altri oggetti d'arte esistenti nel palazzo Chigi (N. 38);

Conversione in legge del Regio decreto n. 1647, in data 14 novembre 1920, che pro-

roga per sei mesi le disposizioni del decreto luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 428, circa la giurisdizione del tribunale militare di Zara (N. 207);

Reintegro del contributo annuale dello Stato al Fondo nazionale per la disoccupazione involontaria (N. 186);

Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1921, n. 1425, recante l'assegnazione del fondo di lire 15,000,000 per il consolidamento di frane minaccianti abitati e per il trasferimento di abitanti (N. 198);

Indennità di caro-viveri agli impiegati delle provincie e dei comuni (N. 167).

La seduta è sciolta (ore 19).

Licenziato per la stampa il 28 dicembre 1921 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.